

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

163^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda Pag. 6976

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (18-29 luglio 1977)

Integrazione e variazione 7037

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 6976

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 6975

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 6975

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 824 e 546:

PRESIDENTE 6978, 7037

CACCHIOLI (DC) 6978

LUZZATO CARPI (PSI) 7037

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente Pag. 6975

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 6975

Presentazione di relazione 6975

Ritiro 6976

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 » (827) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BACICCHI (PCI) 6996

BASADONNA (DN-CD) 6987

BEORCHIA (DC) 7002, 7014

CIPPELLINI (PSI) 7030, 7031, 7033

FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 7014

GHERBEZ Gabriella (PCI) 7008, 7014, 7034

GIUST (DC)	Pag. 7007, 7014
LEPRE (PSI)	6991
* MELIS (Sin. Ind.)	6994
NOÈ (DC)	6989
RIPAMONTI (DC), relatore	6979, 7011, 7031
SCOTTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	7013, 7031
TONUTTI (DC)	7031
URBANI (PCI)	7010, 7015

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali » (825) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali »:

ROMEI (DC), relatore	6977
SCOTTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	6978

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307,

recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonchè dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari » (826) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

ASSIRELLI (DC), f.f. relatore	Pag. 7037
SCOTTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	7037

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	7038, 7039
--------------------	------------

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDI' 22 LUGLIO 1977**SULL'ASSENZA DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA PRECEDENTE SEDUTA**

PRESIDENTE	6976
----------------------	------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

TODINI. — « Concessione di amnistia e indulto » (841).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale » (798), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » (838), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: **MITTERDORFER e BRUGGER.** — « Concorso speciale per presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria nella provincia di Bolzano » (493), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) è stata presentata la seguente relazione:

dal senatore Sarti sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del quinto Accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975 » (740).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora » (797) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (769) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

PRESIDENTE. Il senatore Minnocci, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il seguente disegno di legge:

« Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana » (268).

Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Franco per i reati di istigazione a delinquere, apologia di reato e diffusione di notizie tendenziose (articoli 414 e 656 del codice penale) (*Doc. IV, n. 41*).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), per l'esercizio 1975 (*Documento XV, n. 48*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Sull'assenza del rappresentante del Governo nella precedente seduta

PRESIDENTE. In relazione all'increscioso episodio verificatosi nel corso della seduta antimeridiana del Senato, allorchè il Presidente di turno ha dovuto prima sospendere e poi togliere la seduta a causa dell'assenza del sottosegretario Scotti — allontanatosi dall'Aula senza avvertire la Presidenza — informo che il Presidente del Senato non ha mancato di segnalare il fatto al Presidente del Consiglio dei ministri, deplorando energicamente l'accaduto.

La Presidenza si augura, anzi è certa, che simili episodi non avranno più a ripetersi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali** » (825) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 giugno 1971, n. 291, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati sono da riferire all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Si dia lettura degli emendamenti.

VIGNOLO, segretario:

Al primo comma, dopo le parole: « legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste », sostituire il rimanente periodo con i seguenti: « può essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di 24 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni ».

D. 1. 1 VITALE Antonio, MANENTE COMUNALE, FRACASSI, DELLA PORTA, ROSSI Gian Pietro Emilio, COCO ed altri

Sopprimere il terzo comma.

D. 1. 2 VITALE Antonio, MANENTE COMUNALE, FRACASSI, DELLA PORTA, ROSSI Gian Pietro Emilio, COCO ed altri

Al quarto comma, dopo le parole: « entro 15 giorni dalla data », sostituire le parole:

« di entrata in vigore del presente decreto » con le altre: « del decreto interministeriale di cui al secondo comma ».

D. 1. 3 VITALE Antonio, MANENTE COMUNALE, FRACASSI, DELLA PORTA, ROSSI Gian Pietro Emilio, COCO ed altri

ROMEI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEI, relatore. In assenza dei presentatori degli emendamenti, li faccio miei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di illustrarli.

ROMEI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in oggetto, riguardante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, è stato emanato — come ho avuto modo di dire nella relazione — in occasione della grave situazione che si era determinata in Taranto a seguito dell'ultimazione dei lavori relativi al raddoppio del centro siderurgico. Così come regolamentato, peraltro, il beneficio della proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni deve necessariamente passare attraverso una dichiarazione di crisi di settore o locale con le relative conseguenze socio-economiche.

Sembra pertanto che per ovviare a quest'ultimo inconveniente sia opportuno procedere alla concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in una con l'emanazione del decreto interministeriale previsto dal secondo comma del decreto-legge stesso, con conseguente avvio dei lavoratori interessati ai corsi finalizzati alle nuove opere previste nella zona.

Proprio per questa ragione si rende necessario modificare l'articolo 1, primo comma, laddove recita: « limitatamente ai lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, la proroga di detto trattamento... », con il periodo proposto, cioè: « ai lavoratori che si renderanno dispo-

nibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164 fino ad un massimo... » (l'emendamento proposto diceva « di 24 mesi » mentre io propongo una modifica a questo punto, cioè che resti « di 12 mesi », come era previsto nel testo governativo) « di 12 mesi mediante decreti trimestrali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». È poi necessario aggiungere: « Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentate altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della cassa integrazione guadagni ». È più che altro una precisazione. I restanti due emendamenti si illustrano da soli, essendo conseguenti. Comunque l'emendamento 1.2 tende a sopprimere il terzo comma. Si tratta di una soppressione conseguente a quanto abbiamo stabilito nel primo comma, con l'emendamento ora illustrato.

Con l'emendamento 1.3, proprio per la modifica introdotta al primo comma, si sostituiscono le parole: « di entrata in vigore del presente decreto » con le altre: « del decreto interministeriale di cui al secondo comma ». Avendo cioè stabilito che rimandiamo al decreto interministeriale l'accertamento, ove fosse accolto l'emendamento del primo comma, dello stato di crisi occupazionale, si pone conseguentemente l'esigenza di coordinamento delle date.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Sono d'accordo con la proposta del relatore anche in relazione alla durata, sottolineando che il decreto ha la funzione di coprire un periodo transitorio tra il completamento di grosse opere pubbliche e impianti e l'avvio di nuove opere già previste e già finanziate. Quindi non è una funzione puramente

assistenziale ma copre un arco di tempo necessario al completamento di alcuni lavori e all'avvio di altri già finanziati: questo è importante sottolinearlo.

Sono d'accordo anche per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento D.1.1, con l'intesa che, secondo la proposta del relatore, accettata dal Governo, le parole « 24 mesi » sono sostituite dalle altre « 12 mesi ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento D.1.2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento D.1.3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 824

CACCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCHIOLI. A nome della 9ª Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 824, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni » (824).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 » (827)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

R I P A M O N T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio della discussione generale sul disegno di legge recante provvedimenti per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 luglio, ritengo sia doveroso riaffermare la nostra solidarietà alla gente friulana così tragicamente colpita nei suoi affetti più intimi, nelle sue abituali condizioni di vita, nelle sue attività economiche e sociali, nella struttura stessa delle città e del territorio, testimonianza delle civiltà che si sono via via succedute ed espressione delle sue tradizioni civili e culturali.

Alla manifestazione della nostra solidarietà si aggiunge il riconoscimento e l'ammirazione per la forza d'animo, il coraggio e la fermezza con cui le popolazioni del Friuli hanno ripetutamente affrontato i tragici avvenimenti del maggio e settembre 1976, per la volontà che hanno nei fatti dimostrato di assumere il ruolo di protagoniste nella fase dell'emergenza ed in quella della ricostruzione, per la fiducia espressa nelle istituzioni democratiche, nella stessa classe dirigente locale, regionale e nazionale. Questo atteggiamento di fierezza da un lato e di attaccamento alla loro terra dall'altro, quale terra d'Italia di confine duramente contesa all'oc-

cupazione altrui e riscattata dalla depressione economica e dalle avversità naturali, ha suscitato nell'intero paese un'ondata di commozione e di solidarietà, che si è espressa nello stesso comportamento dell'organizzazione statale, regionale e degli enti locali, delle associazioni dei giovani volontari, delle forze armate, della pubblica sicurezza, dei carabinieri, dei vigili del fuoco ed ha suscitato una vasta eco in campo internazionale e nel Parlamento europeo. Oltre agli aiuti offerti da altri paesi, la CEE ha disposto un intervento finanziario ingente, specie se rapportato a quelli deliberati in occasione di altre calamità naturali.

Mi sia consentito di individuare nei sindaci e nei consiglieri comunali, espressione delle forze politiche e della volontà popolare, gli operatori di prima linea che hanno consentito al commissario straordinario onorevole Zamberletti, al quale esprimo il mio ringraziamento per aver portata a termine la prima fase di emergenza entro la data indicata dal Parlamento, di poter corrispondere puntualmente alle attese delle popolazioni.

Del resto questo riconoscimento del ruolo centrale svolto dai sindaci è stato espresso dallo stesso onorevole Zamberletti che in una recente dichiarazione ha sottolineato che si è potuto operare nel Friuli avendo individuato nel ruolo del sindaco il momento centrale della decisione da adottarsi.

Gli strumenti legislativi che il Parlamento ha perfezionato su proposta del Governo con tempestività e dopo un dibattito approfondito, con la partecipazione di tutte le forze politiche, sono stati utilizzati dalla regione, dagli enti locali e dal commissario straordinario con efficacia e con razionalità ed hanno contribuito a rafforzare e ad accentuare la partecipazione delle popolazioni interessate.

Il Governo nella relazione al disegno di legge ha sottolineato i tratti più rilevanti della opera svolta ed i risultati fin qui conseguiti. Non ritengo, onorevoli colleghi, di sottoporvi in questo momento un quadro completo delle iniziative assunte e degli interventi effettuati, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, anche se credo che sarebbe opportuno offrire al paese un rendiconto completo e detta-

gliato. Mi limiterò a due annotazioni significative.

In sede di conversione del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, la Commissione speciale del Senato, nell'approvare l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri eccezionali al fine di promuovere ogni iniziativa necessaria in deroga anche alle norme vigenti, ha proposto alla Assemblea — e l'Assemblea l'ha approvato — un termine preciso per l'esercizio delle funzioni stesse: il 30 aprile 1977, termine nel quale l'onorevole Zamberletti ha puntualmente svolto i compiti assegnatigli. Non vi sono state infatti richieste di proroga in questo caso. Solo per la gestione stralcio affidata al prefetto di Udine, con la legge in esame si proroga il termine al 31 dicembre 1977, con uno stanziamento integrativo di limitata entità in rapporto agli stanziamenti a suo tempo deliberati e riflettenti oneri che permangono a carico della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 1977.

Certamente l'opera del commissario straordinario è stata agevolata e rafforzata dalla fiducia espressa dal Parlamento nella discussione nelle Assemblee legislative, dalla solidarietà delle istituzioni locali (regione, province e comuni), delle forze politiche presenti nel comitato consultivo, degli organi tecnici, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle organizzazioni sociali e culturali ed ha consentito di raggiungere l'obiettivo di non rompere drammaticamente l'equilibrio tra popolazione, risorse e territorio in una zona già caratterizzata da alti indici di emigrazione.

Mi limito a sottolineare un solo dato. Su una punta massima di 40.000 sfollati, di cui oltre 33.000 sfollati nei dipartimenti assistenziali all'ottobre 1976, rimangono oggi negli stessi dipartimenti 88 persone, mentre 53 anziani sono tuttora ricoverati in istituti o alberghi. In questo dato si può esprimere la sintesi di uno sforzo organizzativo eccezionale per lo sfollamento delle persone dopo le scosse telluriche del settembre e per l'approntamento degli alloggi e delle infrastrutture relative, programmate dalla regione e dal com-

missario straordinario, nonché per la ripresa della vita economica e civile.

Nel dibattito che ha caratterizzato la conversione in legge dei precedenti decreti, convertiti nelle leggi 336 del 29 maggio 1976 e 730 del 30 ottobre 1976, si è collegata l'emergenza alla fase di ricostruzione. La normativa approvata nel momento in cui si mettevano a disposizione mezzi e strumenti per affrontare la situazione di emergenza ha delineato le direttrici, impostato gli strumenti e disposto i mezzi finanziari per l'avvio della ricostruzione, impegnando il Governo a presentare la legge quadro per la rinascita. Alla impostazione del disegno di legge organico in esame hanno certamente contribuito le proposte unitarie del gruppo dei parlamentari eletti nella regione, il documento elaborato dalla regione stessa, le indicazioni offerte dal Parlamento nei dibattiti dello scorso anno, come è stato giustamente sottolineato nella discussione in Commissione dal senatore Giust. Con il disegno di legge proposto dal Governo ed integrato dalla Camera dei deputati si viene a completare il quadro legislativo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite, entro il quale la regione Friuli-Venezia Giulia deve operare sul piano legislativo e sul piano amministrativo, promuovendo la rinascita delle zone stesse nell'ambito del programma di sviluppo economico e sociale dell'intera regione. Gli interventi diretti dello Stato sono finalizzati all'adeguamento ed al completamento del sistema dei trasporti ferroviari e stradali per il raccordo dell'intero sistema dei trasporti nazionali, che proprio in quella regione di confine presentava delle strozzature irrazionali, non eliminate in questi ultimi trent'anni, con quello internazionale.

L'istituzione della università di Udine, in una visione organica — esigenza questa sottolineata dalla collega Conterno Degli Abbati in Commissione — della struttura universitaria e per la ricerca scientifica e tecnologica dell'intera regione, rappresenta la condizione indispensabile per accompagnare la rinascita economica e sociale con la formazione della classe dirigente e per determinare più alti sviluppi di civiltà, valorizzando le tradizioni

ed i caratteristici filoni culturali e proiettandoli nella visione del nuovo Friuli.

Il disegno di legge si pone, dunque, come una legge quadro per lo sviluppo della regione, come è stato sottolineato in Commissione negli interventi dei colleghi Lepre, Giust, Bacicchi e Conterno, e si caratterizza per la globalità degli obiettivi da conseguire, per i contenuti promozionali del concetto di rinascita nel superamento dello stato di emergenza che tuttora permane, per l'esaltazione e la valorizzazione del ruolo della regione e delle autonomie locali, per il recupero del patrimonio storico ed artistico nella sua globalità, per la promozione culturale dell'intera regione. Legge quadro di programmazione, dunque, che, oltre a favorire la ripresa economica e civile del Friuli in una congiuntura difficile per il paese, lega strettamente tale sviluppo alla ripresa economica generale ed esalta la funzione del Friuli, come zona di confine, quale ponte naturale di collegamento con i paesi dell'Europa centrale ed orientale per intensificare i rapporti economici, culturali e politici nel quadro della distensione e della stessa attuazione del trattato di Osimo.

Gli stanziamenti previsti all'articolo 1 per la rinascita dei comuni colpiti dal terremoto del maggio-settembre 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 336 ed ai sensi dell'articolo 11 della legge 730, riguardano l'assegnazione alla regione di contributi speciali in cinque annualità per complessivi 2.375 miliardi, nonchè un contributo speciale in 20 annualità, in aggiunta alle 20 annualità da dieci miliardi già stanziati dall'articolo 1 della legge 336, per la concessione di contributi in conto di interessi, per un ammontare di 400 miliardi.

Gli obiettivi del programma pluriennale, che si deve articolare in piani comprensoriali ed in piani annuali di attuazione, sono individuati dalla legge nello sviluppo economico e sociale e nel riassetto del territorio, nella propulsione della produzione industriale ed agricola, nel potenziamento dei servizi e nell'incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale della popolazione, tutto questo in un quadro di

sicurezza idrogeologica. La regione con proprie leggi ed in coerenza con le indicazioni espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane deve stabilire: le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione dei piani; le indicazioni ed i termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani comprensoriali e dei piani annuali; le modalità di coordinamento dei piani stessi nonchè le modalità per l'approvazione dei piani annuali regionali, nei quali dovranno essere inserite le esigenze dei piani comprensoriali; le norme per la delega di funzioni regionali e per la attribuzione di nuove funzioni agli enti locali; le norme per l'acceleramento delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti; gli interventi straordinari per l'occupazione giovanile e per la formazione professionale; le modalità di intervento nel periodo di raccordo tra la fase di emergenza e la nuova fase di sviluppo programmato, per evitare che, in attesa del programma pluriennale, dei piani comprensoriali e dei piani annuali, venga arrestato il processo in atto di adeguamento delle strutture (fenomeno che il Parlamento ha già avuto modo di constatare in altre zone del nostro paese pur tragicamente colpite da eventi analoghi); le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso in cui vi fossero inadempienze da parte degli enti locali nell'esecuzione del programma e, infine, le modalità per gli interventi e per le iniziative da adottarsi anche in deroga alle norme di legge vigenti, comprese quelle sulla contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La globalità dell'intervento regionale si evince dall'articolo 2 che detta i criteri da seguire da parte della regione nella esecuzione degli interventi previsti nei tre settori indicati ai punti 1), 2) e 3): industria, commercio, artigianato e turismo; agricoltura; opere pubbliche ed edilizia. Gli incentivi per la promozione degli investimenti nel primo settore, cioè quello dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, consistono nella concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi così come stabilito all'arti-

colo 1 della legge 336. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e delle spese per i finanziamenti agevolati, è stabilito nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

La seconda misura di incentivo riguarda la disciplina generale del credito agevolato, estendendo l'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai comuni di cui all'articolo 1 della legge in esame, graduando le agevolazioni sulla base delle delimitazioni delle aree colpite dal sisma definite dalla regione. Gli oneri determinati per i finanziamenti di credito agevolato, che eccedano la quota ripartita sul piano nazionale e, quindi, per la parte che supera la quota nazionale, attribuita alla regione, verranno posti a carico del fondo di cui all'articolo 1 e saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'industria. La agevolazione consiste nel fatto che il tasso di interesse per finanziamenti concessi ad imprese che hanno un capitale investito non superiore ai quattro miliardi e per nuovi investimenti ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti esistenti, non superiori ai tre miliardi, viene fissato nel 60 per cento del tasso di riferimento (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica numero 902). Il tasso di interesse viene fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento per le imprese aventi un capitale investito non superiore a 7 miliardi e per un intervento globale non superiore a 5 miliardi (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902).

Una terza misura adottata riguarda la concessione per il periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1978, per il periodo di due anni, dello sgravio al 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate da corrispondersi all'INPS da parte delle imprese industriali, artigiane e commerciali per i dipendenti nuovi assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge, fino al 30 giugno 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976 per le aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 della legge n. 336 e all'articolo 11 della legge n. 730 e negli altri comuni in-

dicati nell'articolo 1 della legge n. 336 esclusivamente per le imprese gravemente danneggiate.

Un ulteriore incentivo per le aziende artigiane riguarda la possibilità di applicazione dell'articolo 2-bis della legge n. 336, integrato dall'articolo 9-bis della legge n. 730 sia per l'ammodernamento e l'ampliamento degli attuali impianti, sia per le nuove iniziative.

È previsto inoltre un contributo straordinario per le piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali alle quali siano derivati oneri dall'applicazione dell'articolo 20 della legge n. 336 sulla base di una documentazione certa.

A domanda, le stesse imprese industriali, artigiane e commerciali possono ottenere finanziamenti a medio termine per il consolidamento di mutui contratti per esigenze aziendali in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980.

Sono ancora previsti incentivi per la costituzione di forme associative tra le piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali, fra cooperative e relativi consorzi di garanzia fidi.

È prevista, infine, l'autorizzazione alla Cassa per il credito artigiano di concedere finanziamenti agevolati a medio termine fino ad un importo massimo di 200 milioni ed a questo scopo la legge stabilisce che la regione assegna alla cassa per il credito artigiano un fondo di 3 miliardi che deve essere iscritto in una gestione speciale.

Il secondo settore per il quale sono previsti interventi è quello dell'agricoltura. Oltre alla prosecuzione ed al potenziamento della azione pubblica diretta a completare gli investimenti già disposti dall'articolo 1 della legge n. 336, integrata dalla legge n. 730, si prevede, come direttiva per la regione: l'attuazione di piani zionali di valorizzazione agricola nell'ambito dei piani comprensoriali; lo adeguamento e il potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro delle direttive comunitarie per promuovere la formazione di aziende vitali, con la dotazione di idonee strutture rurali con i relativi servizi; la diffusione e lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo; la valoriz-

zazione della produzione agricola, zootecnica e forestale, anche con la realizzazione di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli in genere; iniziative atte a favorire il riordinamento fondiario; la realizzazione di condizioni idonee di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni con l'esecuzione di opere pubbliche d'irrigazione e di bonifica, anche montana, ed il recupero di terreni collinari e montani abbandonati o mal coltivati; la istituzione di un fondo regionale rotazionale per la concessione di prestiti a breve e medio termine per le aziende singole o associate, per le cooperative e loro consorzi che operano nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché per il consolidamento a medio termine di passività in essere alla data del 30 settembre 1976.

Per quanto riguarda il terzo settore, opere pubbliche ed edilizia, è prevista la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi, sull'intero ammontare del costo, per la riparazione e la ricostruzione di unità immobiliari e limitatamente alla prima unità immobiliare, per i titolari di un diritto reale di proprietà o di godimento relativo a fabbricati urbani danneggiati dagli eventi sismici di qualunque natura e fabbricati rurali destinati ad abitazione. Vi è la possibilità da parte del proprietario di delegare al comune o ad altri enti pubblici la ricostruzione dell'abitazione.

Si prevede inoltre il ripristino e la ricostruzione di opere di interesse degli enti locali, di infrastrutture civili e sociali e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sovvenzioni particolari possono essere concesse ai comuni ed agli istituti di case popolari per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare, destinate esclusivamente alla locazione; inoltre è prevista la concessione di contributi per la costruzione di case economiche e popolari alle cooperative di sinistrati o di emigranti non proprietari di immobili nei comuni di cui all'articolo 1. I provvedimenti adottati in questa materia sono sottoposti al solo controllo successivo della Corte dei conti.

Vorrei ora soffermarmi brevemente sui contributi per l'edilizia in quanto il contributo pari al costo dell'opera viene concesso per la ricostruzione di una sola unità abitativa, avente le caratteristiche tipologiche previste dalle norme vigenti sull'edilizia economica e popolare e per un costo non superiore a quello indicato dall'articolo 8 della legge 1º novembre 1965, n. 1179. Come i colleghi ricorderanno, detto articolo stabilisce che il costo di costruzione a metro cubo o a metro quadrato viene definito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e fa riferimento per le caratteristiche dell'alloggio alla legge numero 408 e successive modificazioni. Nel caso di comproprietà dell'immobile viene dato il diritto di costruire, fatti salvi i diritti degli altri proprietari, al titolare del nucleo familiare che occupava l'alloggio. Viene poi sancita la possibilità per il titolare del diritto di godimento dell'immobile, in caso di estraneità del proprietario al processo di ricostruzione, di sostituirsi allo stesso, fatti salvi i diritti del proprietario originario.

È prevista anche la concessione di contributi per le abitazioni in corso di costruzione o già riparate senza aver ottenuto prima l'autorizzazione, purchè corrispondano alle caratteristiche previste dai regolamenti edilizi e alle indicazioni dei piani urbanistici vigenti. Per le unità immobiliari, eccedenti la prima, la regione determina la misura del contributo, la cui liquidazione verrà fatta dopo che sarà stata stipulata la convenzione tra il comune ed il proprietario dell'immobile prevista dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai fini della determinazione del canone di locazione o del prezzo di cessione. L'inadempienza comporta la decadenza dal contributo (ovvero il rimborso dello stesso maggiorato degli interessi). È prevista anche, nel caso che i proprietari non intendano procedere alla ricostruzione di immobili che hanno particolare valore ambientale, l'occupazione temporanea degli stessi.

In relazione alla struttura della proprietà immobiliare, molto diffusa e frazionata, all'articolo 4 si prevede che, se per l'esigenza degli strumenti urbanistici si deve modificare l'unità immobiliare originaria, si deve ricercare l'accordo tra i proprietari ed in assenza

dello stesso, trascorsi 60 giorni dall'invito del sindaco, si procede alla espropriazione ed alla ricostruzione dell'immobile. I proprietari originari possono esercitare il diritto di prelazione e nella graduatoria dell'esercizio di questo diritto ha la priorità il proprietario che occupava l'alloggio.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge la regione deve determinare i titolari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, alla data del danno, e la composizione del nucleo familiare ai fini della concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione delle abitazioni. Chi avrà costruito l'alloggio con il contributo regionale dovrà, entro la data di collaudo, riconsegnare l'alloggio prefabbricato, ottenuto in concessione. Si applicano le esenzioni fiscali previste dalla legge 336 e l'esenzione dall'INVIM.

Viene disposto l'esonero dal pagamento dei contributi di urbanizzazione e di concessione, di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le licenze edilizie scadute tra la data del primo terremoto (26 maggio) a quella di entrata in vigore della legge sopracitata ai fini di agevolare l'iniziativa privata nel settore edilizio.

Come è noto il contributo di concessione varia dal 5 al 20 per cento del costo di costruzione.

Gli interventi diretti dello Stato previsti dalla legge in esame debbono essere effettuati in collaborazione con la regione e con gli enti locali, e vengono disposti stanziamenti per complessivi 547 miliardi che sono così ripartiti: Ministero dei lavori pubblici e ANAS, complessivamente, 240 miliardi; Ferrovie dello Stato, 150 miliardi; Ministero dei beni culturali, 100 miliardi; Ministero della difesa, 29 miliardi; Ministero degli interni, 5 miliardi; Ministero della pubblica istruzione 10 miliardi; 8 miliardi per la regione Veneto e 5 miliardi per la gestione stralcio.

Gli interventi dello Stato sulle infrastrutture stradali riguardano la sistemazione delle strade statali n. 13 e n. 251, con uno stanziamento di 60 miliardi: 30 per il tratto Pontebba-Malborghetto e 30 per la strada statale n. 251 nella Val di Zoldo e nella Val Cellina.

Viene autorizzata, inoltre, la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio con il conferimento alla società concessionaria di un contributo di 95 miliardi. Altri 95 miliardi saranno erogati dalla regione sui fondi di cui all'articolo 1.

Questi interventi sono aggiuntivi rispetto alle somme attribuite alla regione in base all'articolo 1.

Il Governo inoltre è autorizzato ad assumere iniziative per l'attuazione del traforo del Monte Croce Carnico, provvedendo alle necessarie intese con la vicina Austria in quanto la realizzazione del traforo è collegata alla definizione ed esecuzione della nuova direttrice verso Monaco.

Le opere di sistemazione idrogeologica a carico del Ministero dei lavori pubblici comportano una spesa di 70 miliardi. Sempre per opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, interessanti il patrimonio storico e artistico, è prevista una spesa di 3 miliardi e, per il ripristino di edifici demaniali e di culto, ad integrazione degli stanziamenti già disposti con l'articolo 35 della legge n. 336 e con la legge n. 730, sono stanziati altri 10 miliardi.

Per quanto riguarda i trasporti ferroviari è previsto l'ammodernamento e il raddoppio del tratto da Tarcento al confine di Stato nella linea ferroviaria Udine-Tarvisio ed è autorizzata la spesa di 150 miliardi (30 miliardi all'anno per 5 anni), che vengono iscritti nel bilancio del Ministero del tesoro per essere poi assegnati all'azienda delle ferrovie dello Stato. L'Azienda può assumere impegni anche in via immediata.

Come è noto agli onorevoli colleghi, data l'importanza della Pontebbana ai fini delle comunicazioni ferroviarie con il centro Europa e per i traffici del porto di Trieste, le ferrovie dello Stato stanno per concludere uno studio, in collaborazione con le ferrovie austriache, per un piano di ammodernamento del sistema ferroviario Venezia-Trieste-Udine-Villach-Vienna e sono già stati stanziati 20 miliardi nel primo piano di interventi straordinari approvato nel 1974, 50 miliardi nel programma integrativo per il rifinanziamento del programma stesso e 100 miliardi verrebbero stanziati nel piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria. In relazione all'in-

certezza della disponibilità immediata di questi fondi si è stabilito lo stanziamento nella legge in esame di 150 miliardi, importo che è auspicabile venga poi integrato rapidamente con gli stanziamenti nel piano pluriennale, per concludere una vicenda, questa della ferrovia, che si trascina a mio avviso da troppo tempo.

Per il Ministero della difesa viene disposto lo stanziamento di 25 miliardi per la riparazione e la ricostruzione di strutture danneggiate e di 4 miliardi per la ricostituzione delle scorte. Al Ministero dei beni culturali vengono assegnati 100 miliardi per l'attuazione di un programma organico di intervento, per la concessione di contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico. Viene anche disposta (non mi soffermo sui dettagli) l'integrazione dell'organico del personale e viene data la possibilità ai sovrintendenti di intervenire, aumentando il limite della spesa sottoposta alla loro decisione a 15 milioni.

All'articolo 26 viene istituita l'università statale di Udine, a decorrere dall'anno accademico 1977-78. I corsi di laurea saranno attuati a partire dal 1978-79, con l'obiettivo di contribuire al progresso civile e culturale, allo sviluppo economico del Friuli, quale strumento organico di sviluppo e di rinnovamento del filone originario della cultura, della lingua, della tradizione e della storia del Friuli. Vi è a questo punto la delega al Governo, sentita la Commissione parlamentare di cui discuteremo poi, per definire i corsi di laurea, gli organici del personale, la formazione dei dipartimenti, la composizione del comitato tecnico organizzativo e dei comitati ordinatori, stabilendo anche le proporzioni tra membri eletti e membri designati dal Ministero della pubblica istruzione.

In questo articolo sono stanziati 11.400 milioni, di cui 10.000 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 1, per l'avvio dell'università; in seguito la spesa dovrà essere assunta direttamente a carico del bilancio dello Stato.

Nell'articolo 26 viene accordata la delega al Governo anche per la istituzione e il poten-

ziamento delle strutture per la ricerca scientifica e tecnologica dell'università di Trieste.

Sulla eccezionalità della delega, che non dovrebbe comunque costituire un precedente, ha insistito nella discussione in Commissione la collega Conterno Degli Abbatì, nonchè sul rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di riforma universitaria. In proposito è opportuno sottolineare che il Governo tra i criteri direttivi della delega aveva individuato anche le facoltà da istituire, mentre la Camera dei deputati ha modificato il testo del disegno di legge dando maggiore spazio all'iniziativa governativa. Si è inoltre sottolineata l'esigenza di considerare l'istituzione dell'università di Udine in una visione globale dello sviluppo delle sedi universitarie della regione.

Il disegno di legge in esame, onorevoli colleghi, prevede altri provvedimenti particolari che riguardano, tra l'altro: l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7-ter della legge 730 a tutti i dipendenti della regione Friuli-Venezia Giulia, compresi negli elenchi del personale da collocarsi a riposo a partire dal 1° luglio 1977 fino al 1° luglio 1979, nonchè al personale insegnante ed ausiliario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione (articolo 19); il riconoscimento quali scuole materne statali delle scuole materne del soppresso ente ONAIRC (articolo 20); la possibilità del trasferimento fino ad un massimo di 150 unità dei dipendenti dello Stato che operano in uffici organici trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 21); l'estensione ai cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni 1978-1981 residenti nei comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1 della legge 336 dell'arruolamento, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 23); l'emissione da parte del Ministero degli interni di concorsi riservati ai vigili volontari che alla data del 6 maggio risultavano iscritti nei quadri provinciali e che sono stati richiamati in servizio per almeno 30 giorni (articolo 24). In proposito si pone l'esigenza di estendere tale beneficio anche ai vigili volontari che hanno prestato servizio nel settembre 1976, ristabilendo la parità di tratta-

mento tra i cittadini che hanno contribuito all'opera di soccorso nella fase di emergenza.

Con l'articolo 25 si provvede all'estensione alle famiglie dei caduti dei vigili del fuoco della speciale elargizione di 10 milioni di lire, con iscrizione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del relativo importo. L'articolo 27 prescrive che il pagamento dell'energia elettrica utilizzata per uso domestico dalle famiglie trasferite nei villaggi prefabbricati o negli alloggi requisiti viene posto a carico della gestione stralcio fino al 31 dicembre 1977, e successivamente della regione, alla quale verrà assegnato un contributo speciale con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il Ministero della sanità è autorizzato a stanziare un ulteriore contributo, ad integrazione della quota del fondo nazionale ospedaliero alla regione, per 1 miliardo e 700 milioni circa (articolo 29).

L'articolo 30 prevede l'assegnazione alla regione Veneto di un contributo speciale di 8 miliardi per la riparazione dei danni subiti in connessione con il sisma, per il ripristino di infrastrutture comunali e di enti pubblici, nonché per contributi alle aziende commerciali, industriali e artigianali danneggiate.

Con l'articolo 31 vengono stanziati 2 miliardi a favore dell'ANAS per il ripristino di infrastrutture stradali danneggiate nella regione Veneto.

L'articolo 32 autorizza le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto e le amministrazioni statali ad assumere impegni fino agli importi previsti dalla presente legge ancor prima dell'iscrizione in bilancio di detti importi, in quanto l'iscrizione stessa avrà luogo in relazione alle effettive esigenze di pagamento, e ciò in relazione alle modalità di finanziamento degli stanziamenti previsti dall'articolo 33 che determina la copertura della spesa complessiva prevista.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della legge in esame, per gli stanziamenti definiti, ammonta a 3.322 miliardi, di cui 290, riguardanti le annualità per la concessione di contributo in conto interessi, vengono coperti a partire dal 1983 mediante iscrizione, in appositi capitoli del bilancio

dello Stato, di 20 miliardi dal 1983 al 1996 e di 10 miliardi nell'anno 1997. La copertura deve essere assicurata, quindi, per 3.032 miliardi, cui si aggiungono gli oneri per lo sgravio dei contributi dovuti all'INPS per i nuovi assunti dalle aziende industriali, artigianali e commerciali di cui all'articolo 2, n. 1, comma sesto, e anche gli oneri derivanti dall'articolo 25, che prevede l'iscrizione della spesa nello stato di previsione del Ministero degli interni, relativo ai sussidi alle famiglie dei caduti del Corpo dei vigili del fuoco.

L'articolo 33 prevede di far fronte ad un onere complessivo di 3.050 miliardi con il ricavo netto delle operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982, nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, autorizzando gli stessi istituti anche a contrarre prestiti all'estero, con la garanzia dello Stato. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alle rate capitale delle operazioni finanziarie si farà fronte con l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 43 della legge 730, che istituisce un diritto speciale a favore dello Stato di 25 lire per ogni colonna giocata dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto e, ove occorra, mediante altre operazioni finanziarie.

La copertura quindi è assicurata, e in proposito la Commissione bilancio ha espresso il parere favorevole.

All'articolo 34 viene istituita una Commissione composta da 15 senatori e 15 deputati, nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, alla quale il Governo riferisce sull'applicazione degli interventi previsti dalla legge. La stessa Commissione poi esprime il parere al Governo sull'attuazione delle deleghe relative all'istituzione della università di Udine e di strutture per la ricerca scientifica a Trieste.

Si è rilevato in Commissione che ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143 del Regolamento della Camera vi è una specifica competenza delle Commissioni permanenti — oltre alla specifica competenza dell'Assemblea — ad eserci-

tare la vigilanza e il controllo sul Governo. Le Commissioni possono infatti chiedere al Governo di riferire in merito all'esecuzione delle leggi. La Commissione speciale ha, conseguentemente, approvato all'unanimità in sede referente due emendamenti al testo del disegno di legge, che comportano la soppressione dell'articolo 34 e la sua sostituzione con due articoli, di cui il primo istituisce la Commissione per il parere al Governo per l'attuazione delle deleghe e ne determina la composizione, mentre il secondo prescrive che il Governo deve riferire annualmente al Parlamento sull'esecuzione della legge.

La prima Commissione permanente ha infatti espresso le sue perplessità sul contenuto dell'articolo in esame, motivandole con le argomentazioni che ho sintetizzato nella mia esposizione. Su questa base la Commissione speciale unanime ha deciso di proporre all'Assemblea le suddette modifiche sempre che vi sia la garanzia, onorevole Presidente, che esse non comportino ritardi nell'approvazione definitiva del provvedimento.

Invito pertanto l'Assemblea a decidere su questo argomento. Ritengo che il problema più generale della proliferazione dell'istituzione di commissioni bicamerali atipiche potrebbe venire esaminato anche in un secondo tempo, dato che è la prima volta che il Senato è posto di fronte alla considerazione dell'opportunità politica e della legittimità costituzionale dell'istituzione delle commissioni stesse, che verrebbero a surrogare l'azione di competenza propria delle Commissioni permanenti nell'azione di vigilanza e di controllo sulla attuazione delle leggi. Il Parlamento ha sempre rivendicato, nei dibattiti in Assemblea, lo specifico compito di controllo sull'Esecutivo e credo che le modalità dell'esercizio di tali funzioni debbano essere approfondite soprattutto sotto l'aspetto della validità costituzionale, in quanto a mio avviso deve essere esercitato nei due rami del Parlamento. La discussione dovrà chiarire questi aspetti. Soprattutto deve essere superata qualunque ipotesi — non vorrei che ci fossero interpretazioni politiche di parte su questo argomento — di rinvio dell'approvazione della legge in esame.

La Commissione speciale ha, infatti, espresso il parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame e mi ha incaricato di esporre al Senato le linee del provvedimento sottolineandone gli aspetti di legge quadro organica, finalizzata a risolvere compiutamente i problemi della regione Friuli-Venezia Giulia e a determinarne la rinascita. Nel concludere la relazione introduttiva, esprimo l'augurio che, con la conclusione dell'iter legislativo del disegno di legge, si mettano le genti friulane in condizioni di continuare ad essere protagoniste della rinascita e dello sviluppo della loro terra. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

B A S A D O N N A . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con questo brevissimo intervento non intendo certo riprendere l'esame critico del provvedimento relativo alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dal sisma dello scorso anno, sottoposto ora all'approvazione dell'Assemblea dopo che la speciale Commissione del Senato presieduta dal relatore, senatore Ripamonti, non ha ritenuto di apportare modifiche sostanziali al testo licenziato dalla Camera. E ciò non perchè un provvedimento come questo, delicato e complesso per le finalità che si propone, per le risorse che impegna, per il carattere innovativo che presenta in alcune parti, non fosse suscettibile di ulteriore perfezionamento, malgrado l'ampia ed approfondita analisi che ha effettuato la Camera dei deputati. Ma oggi, su tutte le esigenze, come ha detto giustamente il senatore Ripamonti, sovrasta quella di concludere l'iter parlamentare della legge perchè siano messi a disposizione degli organi preposti all'amministrazione delle risorse stanziati i mezzi necessari per l'opera di ricostruzione e di sviluppo e perchè questa non subisca arresti di sorta e vada avanti secondo le indicazioni contenute in questo disegno di legge.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue B A S A D O N N A) . Il primo fine di questo intervento è quello di associarmi, a nome del Gruppo della democrazia nazionale, alle parole di solidarietà espresse dal senatore Ripamonti alle genti friulane che dettero prova di alte virtù morali e civiche lo scorso anno, fronteggiando con eccezionale dignità e forza d'animo le tragiche giornate che ad esse la tremenda sciagura impose di vivere. Dinanzi a questa immane catastrofe che ha fatto ritrovare riunita in un solo slancio di solidarietà tutta la collettività nazionale, al di sopra delle divisioni e delle discordie, occorre una legge di portata eccezionale che presentasse requisiti del tutto diversi da quelli di provvedimenti, non troppo felici, varati in occasione di sciagure dello stesso genere. Allora i provvedimenti prevedevano in ogni minimo dettaglio le procedure da rispettare nella ricostruzione mentre in questa occasione sono stati opportunamente demandati alla regione sia il compito di portare avanti l'opera di ricostruzione attraverso provvedimenti amministrativi, sia quello di legiferare per dettare norme ed indirizzi agli enti locali.

Ma lo Stato che in questa occasione, in tutte le sue strutture ed istituzioni, è apparso all'altezza del compito dovrebbe continuare nella sua azione di coordinamento e di controllo, pur nel rispetto pieno delle competenze e dei compiti che spettano alle regioni ed agli enti locali, per scongiurare il pericolo di arresti e di rallentamenti nell'opera di ricostruzione.

Nessuno pensa di muovere critiche alla regione che ha dovuto operare in condizioni di eccezionale difficoltà, soprattutto perchè non poteva disporre degli strumenti legislativi, amministrativi e tecnici adeguati a quelle terribili circostanze, ma certo fu opera del commissario governativo se fu possibile superare tempestivamente le incertezze iniziali attraverso un'azione condotta con

concretezza e con realismo che ha meritato una valutazione positiva di quasi tutte le parti politiche, compresa la nostra, espressa in altra occasione dal senatore Nencioni.

In questa legge sono previsti interventi diretti dell'amministrazione dello Stato quali quelli per la viabilità, le ferrovie, le autostrade e per il ripristino del patrimonio artistico, culturale ed archeologico. Ma sono le grandi infrastrutture ferroviarie e stradali — tra le prime il raddoppio della linea Pontebbana e tra le seconde il completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio e il traforo di Monte Croce Carnico — che presentano il maggiore interesse ai fini di attribuire una funzione nuova e diversa al Friuli che sta per risorgere dalle macerie. Esse infatti dovrebbero servire in maniera determinante a spezzare l'isolamento che ha soffocato la vita del Friuli per secoli e ad aprire le attività economiche ai traffici nazionali e continentali assicurando prospettive di valido sviluppo all'intera regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la città di Trieste, con favorevoli riflessi per l'economia dell'intero paese. Specie il traforo di Monte Croce Carnico costituisce un impegno di grande rilievo per il Governo che dovrà provvedere ad intensificare i contatti con l'Austria a questo fine e a definire i necessari accordi. Sarà poi compito del Parlamento valutare, con quella cautela purtroppo mancata in occasioni del genere, le soluzioni che saranno concordate. Occorrerà che presentino un incontestabile contenuto economico per ottenere la nostra approvazione: occorrerà che la spesa necessaria non possa avere una utilizzazione più proficua sempre nel quadro del potenziamento del sistema viario del Friuli. Nessuno spreco potrà trovare giustificazione, anche se si tenterà, come al solito, di contrabbandarlo con l'interesse di una popolazione duramente colpita.

Tra gli interventi di maggiore rilievo vanno comprese le opere di sistemazione idro-

geologica riguardanti i bacini idrografici delle zone terremotate per le quali è prevista una spesa di 70 miliardi, come ha ricordato poco fa l'onorevole relatore. Queste opere dovrebbero essere considerate con priorità poichè in una zona dissestata sul piano idrologico le cui condizioni sono ulteriormente aggravate a causa del sisma non si possono attuare programmi di sviluppo agricolo e industriale senza aver prima provveduto ad eseguire tutte le opere che si rendono necessarie ai fini della difesa del suolo. Anche perchè, come anzi detto, la situazione idrologica del Friuli risultava già abbastanza compromessa prima del sisma, come risulta dalla relazione De Marchi sulle zone montane del Friuli.

Tra i problemi di maggior rilievo va compreso quello della nuova università di Udine, che costituiva un'antica aspirazione della città diventata oggi un'esigenza prioritaria nel quadro degli interventi per la ricostruzione e la rinascita, alla quale il nuovo ateneo dovrà contribuire vivificando e rinnovando i valori storici e culturali tradizionali della regione. Non è stato agevole compito risolvere il problema della istituzione di questa nuova università al di fuori della programmazione delle sedi universitarie tenendo nel giusto conto le aspirazioni e gli interessi dell'università di Trieste, evitando spiacevoli concorrenze che sono più volte affiorate negli scorsi mesi. Bisogna conseguire un tale obiettivo con lo stesso spirito con il quale occorre temperare gli interessi del Friuli con quelli della Venezia Giulia per raggiungere con le risorse stanziare i risultati più proficui e più validi. È indubbio che questo provvedimento costituisce uno sforzo rilevante in un momento di gravi difficoltà economiche nelle quali il paese si dibatte, e speriamo possa essere avviato al più presto nella fase operativa: i meccanismi previsti per il finanziamento dovrebbero consentire una sollecita utilizzazione delle risorse.

A questo proposito il relatore poco fa ha accennato all'esigenza di rivedere la formulazione dell'articolo 34 relativa alla costituzione della Commissione interparlamentare e dei compiti di controllo che ad essa sono

stati affidati relativamente alle deleghe al Governo previste dalla legge.

Noi ci auguriamo che si trovi il modo di risolvere questo problema, magari affidando ad un futuro provvedimento la complessa questione delle commissioni interparlamentari anche in considerazione della rinuncia dei Gruppi a presentare emendamenti appunto per non ritardare in alcun modo l'approvazione di questa legge.

Con questo augurio concludo il mio intervento in quanto non ritengo necessario dovermi indugiare ulteriormente in un esame che il relatore ha già compiuto con ben altra ampiezza e con ben altra competenza e non ritengo necessario di dover rinnovare parole di solidarietà già dette per giungere ad esprimere il voto favorevole del Gruppo della democrazia nazionale a questo disegno di legge. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Noè. Ne ha facoltà.

N O È . Onorevole Presidente, cari colleghi, dirò poche parole. Il relatore, collega Ripamonti, ha già accennato agli aiuti che la Comunità ha arrecato in favore del Friuli nel passato; io mi riferirò piuttosto a quella natura evolutiva che vi è attualmente nella politica regionale della Comunità e che, in un certo senso, è foriera di possibili, concreti e sicuri aiuti per il Friuli in un prossimo futuro e che inoltre è foriera di altri sviluppi che potranno più o meno verificarsi.

Poche settimane fa la Commissione economica europea ha reso noti i suoi orientamenti in tema di politica regionale. Le novità più importanti sono queste: nelle proposte innanzitutto vi è un notevole incremento del fondo regionale che rappresenta lo strumento operativo più importante, anche se non l'unico, perchè è auspicio di tutti che si passi da una gestione di un fondo regionale ad una vera politica regionale della Comunità. E vedremo molto brevemente quali sono le differenze fra queste due situazioni.

Ebbene, per quanto riguarda questo aumento, la proposta è dell'ordine dell'88 per

cento, perciò si tratta di un ordine ben maggiore rispetto a quello rappresentato dall'assorbimento delle penalità inflazionistiche, quindi si tratta di un reale incremento; pertanto è opinione generale che il Governo italiano, a partire dal 1° gennaio 1978, utilizzi questi fondi oltre che per il Meridione d'Italia, al quale sono stati per il primo triennio di azione del fondo destinati in modo esclusivo, anche per la regione Friuli.

Il presidente del Consiglio Andreotti, al quale ci siamo rivolti noi membri del Parlamento europeo per avere indicazioni, ci ha assicurato che nessuna coscienza italiana sarà contraria al fatto che anche il Friuli sia ammesso per un certo periodo a fruire di questi fondi che, come ho detto prima, verranno incrementati.

Un'altra novità sostanziale è la seguente: ci sarà una dotazione del tutto simile a quella precedente la quale sarà gestita dai singoli governi degli Stati membri e poi ci sarà una porzione fuori quota — questa è una novità delle proposte — che sarà gestita direttamente dalla Commissione. Ebbene in questa parte fuori quota si può già chiaramente intravedere la possibilità di un ulteriore aiuto al Friuli, in quanto una parte della somma fuori quota servirà per finanziare dei bonifici di interessi di nuove iniziative e ciò direttamente per delle iniziative importanti e attraverso un istituto intermedio per degli insiemi di piccole iniziative, cioè per le piccole imprese o per le imprese artigiane.

Non c'è dubbio che anche per questa via la ripresa del Friuli potrà trovare delle utili incentivazioni.

Per quanto riguarda la prima parte è bene chiarire che questi fondi comunitari non sono sostitutivi dell'azione di Governo, ma integrativi; pertanto tutte quelle azioni che il collega Ripamonti ci ha illustrato ora potranno trovare delle integrazioni e non delle sostituzioni: e ciò presuppone degli studi tempestivi per sapere come allargare la area di alcune di queste azioni, di quelle per cui c'è una maggiore necessità per poter usufruire degli aiuti comunitari, il che richiede uno studio tempestivo. Questa è la parte più certa del contributo comunitario.

Poi c'è una parte sulla quale vi è parecchio dibattito ancora e a proposito della quale c'è una evoluzione a cui accenno soltanto. Questi nuovi orientamenti hanno due ambiziosi obiettivi — ambiziosi dal punto di vista concettuale, proprio della determinazione delle linee d'azione relative — che sono: la determinazione delle conseguenze delle principali politiche comunitarie sulla regione, che ha un'importanza relativa per il Friuli, e una conoscenza centralizzata a Bruxelles dei vari sviluppi regionali per poter individuare indirizzi di sviluppo in collaborazione con i Governi degli Stati membri e con le regioni. Siccome alla fine dell'articolo 1 si dice che la regione potrà fruire degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato e degli enti ed istituzioni nazionali, nonché di tutti i possibili apporti esterni, abbiamo sollecitato questo — e ringrazio l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio che l'ha recepito — per aprire la porta a questi contributi, anche elaborativi, che vengono dall'estero. È un cammino lungo su cui ora non mi soffermo, perchè il commissario Giolitti mi ha chiesto — e noi glielo daremo — l'appoggio del Parlamento per aumentare gli organici della direzione della politica regionale. Non si tratta però di aumentare quantitativamente, ma qualitativamente in modo da avere una *equipe* in grado di fare scenari futuri e di studiare questi complessi problemi, perchè la valutazione della ricaduta della politica agricola, industriale o dei rapporti con i paesi terzi sullo sviluppo dell'economia di una regione non è un compito da poco, ma ci vuole gente a tempo pieno, con capacità interdisciplinari e di lavorare in *equipe* per elaborare dati reali in questo campo.

Accanto a ciò — ed io lo faccio con grande piacere — devo essere grato delle iniziative che ha preso — e non è detto che portino senz'altro ad un risultato, ma potranno senz'altro confluire in questa seconda parte della nuova attività della Commissione — un parlamentare inglese, Lord Bessborough, che con molta generosità non solo è andato subito sui luoghi terremotati, non appena ha avuto notizia del sinistro ed

ha sollecitato aiuti immediati, non solo è tornato quando la regione ha messo a punto i programmi per gli aiuti nel campo delle azioni a medio termine, come la riparazione dell'acquedotto, della rete stradale, che sono stati consegnati dalla Giunta regionale agli organi comunitari, ma è tornato ancora recentemente in Friuli con esperti inglesi, che avevano tra l'altro lavorato alla ricostruzione di Agadir in Marocco, dopo quel tremendo terremoto, allo scopo di vedere se si può arrivare ad un prestito internazionale a tassi agevolati per favorire la ricostruzione a lungo termine del Friuli. Queste cose naturalmente sono possibili soltanto se ci sono progetti che abbiano l'avallo anche di tecnici internazionali e per questo Lord Bessborough aveva con sé quei tecnici specialisti inglesi. Può darsi che questa iniziativa ora possa trovare una sua localizzazione in questi nuovi orientamenti della Comunità, tuttavia voglio ringraziare qui calorosamente Lord Bessborough perchè capite bene come in tutti questi problemi l'azione è più efficace in un Parlamento internazionale se la bandiera del Friuli viene portata avanti da un parlamentare non italiano, anche se con l'aiuto degli italiani, che non direttamente da un italiano; comunque non sempre si possono trovare stranieri che portino avanti i nostri interessi in questo modo.

Ho voluto dare queste notizie su una materia che d'altra parte è in fase di elaborazione, perchè verrà discussa in settembre-ottobre in Commissione ed in Aula, solo per creare un legame, per capire come le popolazioni friulane fortunatamente in questa loro grave disgrazia possono usufruire oltre che della generosità italiana, anche del sicuro apprezzamento, comprensione e generosità di tutti i popoli dell'Europa. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dirò subito che il Gruppo del partito socialista approva il disegno di legge speciale per il Friuli nei contenuti migliorativi apportati dalla Came-

ra dei deputati rispetto al testo originario anche perchè riconosciamo, in questo provvedimento, un grosso sforzo legislativo per la vastità delle materie da affrontare e per la mole del disastro che ha colpito il Friuli, uno sforzo unitario che attraverso lunghe riunioni i parlamentari della regione Friuli-Venezia Giulia, a nome dei rispettivi gruppi, hanno compiuto per aiutare il Governo ad elaborare un testo che fosse rispondente alle grosse esigenze del Friuli e nello stesso tempo avesse un *iter* parlamentare il più breve possibile. Questo sforzo unitario dovrebbe riconvincere tutte le forze politiche per quanto riguarda la proposta che il segretario del mio partito, Bettino Craxi, ebbe a fare, quando disse che i problemi del Friuli sono di così vasta mole da non poter essere risolti con gestione di giunte di maggioranza, ma vanno visti unitariamente, con un governo regionale di emergenza che affronti, con l'apporto di tutte le forze politiche, comprese quelle sindacali, questi grossi problemi al fine di accelerare la ricostruzione.

Dirò subito che la legge, così come è proposta, ci trova consenzienti perchè accoglie una parte della nostra proposta, che è stata oggetto di polemica interna fra le forze politiche, cioè che la legge non deve essere di mero finanziamento, ma deve contenere precettive programmatiche, deve affidare la gestione della ricostruzione e della rinascita del Friuli non solo alla regione, ma a tutti gli enti locali. Solo attraverso questo metodo di lavoro potremo avere il consenso, la partecipazione e quindi il controllo delle popolazioni interessate al fine di far sì che quelle che saranno le leggi regionali applicative e il comportamento dei nostri bravissimi amministratori, dei sindaci, dei presidenti delle comunità montane, come ha ricordato il relatore, siano indirizzati al fine di realizzare tempi brevi e di risolvere non solo i problemi della ricostruzione delle case, ma anche, come diceva prima il relatore, i problemi preesistenti.

Riconosciamo che in questa legge che presenta queste linee programmatiche, questi precetti programmatici, c'è lo strumento idoneo a risolvere in tale guisa il problema del-

la ricostruzione, anche perchè non cadano nel dimenticatoio le affermazioni fatte da tutti gli uomini politici responsabili venuti in Friuli, dove si è parlato anche del grosso impegno di spesa che andava verificato come un nuovo, più serio modo di gestire problemi di questa dimensione. Riconoscendo anche l'apporto socialista nel taglio con cui esce la legge, diciamo che essa va approvata nel testo pervenuto dalla Camera e subito.

Do atto dell'ampia e dettagliata relazione svolta ieri mattina in Commissione e oggi in Aula dal presidente Ripamonti, che noi dobbiamo ringraziare per il grosso apporto da lui dato ai provvedimenti legislativi per il Friuli, da quello del maggio subito dopo il terremoto (la 336) a quello del settembre-ottobre (la 730) a quest'ultimo. Sotto questo profilo (a parte la polemica sulle cittadinanza onorarie conferite a tanti) potremmo chiamare Camillo Ripamonti un friulano ormai compiuto non solo nella tempra e nella volitività ma anche nella sensibilità con la quale ha dimostrato di vivere questi problemi.

Analogo apprezzamento dobbiamo riconoscere — l'ho detto ieri anche in Commissione — al sottosegretario Scotti per l'apporto e la sensibilità dimostrata non soltanto in questa legge ma anche in quella di settembre, quando la sua presenza e la sua sensibilità hanno sbloccato varie istanze, riempiendo il vuoto — lo dicevo ieri — dell'apporto dato dall'allora ministro Mario Toros in occasione della legge 336.

Una disamina dettagliata della legge l'ha già fatta il relatore e non starò qui a ripetere quanto egli ha detto e che mi trova per la gran parte consenziente. Va segnalata la solidarietà nazionale che si concretizza anche in questo grosso apporto di mezzi. L'auspicio è che questa solidarietà nazionale ed internazionale che si è manifestata in questa occasione per il Friuli permanga in questi duri anni: i problemi veri scoppieranno adesso. Ci sarà il problema di fare le case: la gente non resiste nei prefabbricati perchè, anche se fatti bene (e costano parecchio), sono molto caldi al primo caldo e molto freddi durante l'inverno. Non è certo una vita da privilegiati quella che si condu-

ce nei prefabbricati. La gente ha bisogno di riferimenti certi. Ci auguriamo che la regione, accogliendo anche le nostre proposte di partito, avanzate ripetutamente in quella sede, voglia dare subito corso a tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi in modo da provvedere alla ricostruzione delle case e all'altro obiettivo del provvedimento, per il quale anche il nostro partito si è battuto, che è quello di far recuperare a questa zona (che era la classica zona di forte emigrazione; ha perso in trent'anni — lo ricordavo ieri — il 50 per cento della sua popolazione) strutture produttive attraverso un nuovo modo di gestire l'agricoltura, e da questo lato dobbiamo sottolineare l'apporto dato da Noè e da tutta la nostra delegazione parlamentare in sede CEE, e concepire una politica di sviluppo diverso che rimuova le cause del sottosviluppo e dell'emarginazione di queste terre. Mi pare che la legge risponda a queste esigenze e l'appello che facciamo è che non solo i sindaci ma anche la regione si muova celermente in questa direzione.

C'è un punto sul quale devo ripetere il dissenso ed è quello che riguarda il servizio civile sostitutivo del servizio di leva. Il mio Gruppo aveva presentato lo scorso luglio un provvedimento che oltre che prevedere l'esonero generalizzato per i giovani residenti nei comuni terremotati prevedeva, in analogia a quanto si era disposto per il Belice, un servizio civile sostitutivo di quello militare alle dipendenze dei comuni e delle comunità montane. Ottenuto l'esonero generalizzato — che è la prima volta che si dà nella storia del nostro paese — abbiamo ripresentato questa proposta ed abbiamo chiesto la procedura d'urgenza perchè per gli anni oltre il 1977, per il quale è previsto l'esonero, e per lo meno fino al 1981 ci sia un servizio civile alle dipendenze dei comuni e delle comunità montane per l'utilizzo di tutti i giovani delle due province friulane nel lavoro di ricostruzione. Non per far polemica, ma la soluzione dei vigili del fuoco non ci convince e ci preoccupa, prima di tutto perchè il corpo dei vigili del fuoco non ha le strutture per poter assorbire tutti i giovani. Fra l'altro, se un giovane ha gli oc-

chiali, non può andare a fare il vigile del fuoco, mentre può andare a fare il militar soldato, e si creerebbe una specie di esercito del lavoro nero, in una sorta di organizzazione paramilitare, con un soldo che va a mezza strada tra la paga del soldato e lo stipendio del vigile del fuoco. Non so quanto questo modo di risolvere il problema produrrà anche sotto il profilo sindacale.

La nostra proposta è un'altra: stiamo facendo leggi, ci stiamo preoccupando della disoccupazione giovanile; ebbene qui abbiamo l'occasione di risolvere tale problema attraverso questo servizio civile che dà la possibilità ai giovani di servire ugualmente il paese, svolgendo appunto il servizio civile ed entrando così nel mondo del lavoro con paghe e stipendi normali, secondo le proprie vocazioni. Da tutte le parti del paese si lamenta che non c'è offerta di lavoro e purtroppo, per il terremoto, questa disponibilità di lavoro in quella regione c'è, per cui facciamo questa benedetta legge e dimostriamo con concretezza che almeno lì possiamo risolvere il problema della disoccupazione giovanile.

Vorrei rivolgere un invito anche alle nostre forze politiche, in particolare agli amici della Democrazia cristiana e ai compagni comunisti perchè ci rifacciano un pensierino sopra per vedere a settembre se non sia il caso di convergere su questa nostra proposta per risolvere il problema del posto di lavoro per i giovani, il che garantirebbe oltre al lavoro per la ricostruzione in sé anche la permanenza dei giovani, evitando la loro fuga da queste terre che li hanno visti scappare per 30 anni e ancor prima: dall'unità d'Italia in poi.

Per quanto riguarda il problema dell'università, vista in un quadro regionale, mi pare che la soluzione prospettata con la delega al Governo risponda anche a quella che deve essere di necessità una programmazione dell'università stessa e non una rivendicazione di campanile: altrimenti andiamo a fare delle università senza strutture che continuino a sfornare disoccupati, con gli effetti a tutti ben noti. Mi pare che a questa esigenza risponda anche la soluzione data alle struttu-

re, anzitutto alle strutture viarie che sono importantissime: il completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio, il raddoppio della ferrovia Pontebbana, il completamento della statale 13 (oltre alla Val Cellina che è un'altra esigenza), il traforo di Monte Croce Carnico. Questa esigenza viene risolta anche sotto il profilo finanziario accogliendo la proposta unitaria dei parlamentari friulani. Queste, infatti, sono strutture che interessano non solo il Friuli, che come regione ponte non può restare emarginata, ma soprattutto l'economia nazionale. Teniamo ben presente — è dal 1968 che lo dico e lo ha detto anche un ministro che è stato sul posto — che abbiamo delle strade a strutture ancora napoleoniche e che abbiamo una ferrovia di oltre 100 anni che dirotta da tutte le parti, quando sul valico del Tarvisio e sul valico di Coccau s'incentra tutto il traffico del Nord Europa e dell'Est europeo. Come ho detto anche in occasione del dibattito sulla ratifica del trattato di Osimo, se vogliamo tener conto che per la nostra economia l'interscambio presuppone necessariamente mercati certi, ed anche una grossa parte di mercati dell'Est, queste strutture le dobbiamo fare e le dobbiamo fare accogliendo la proposta unitaria dei parlamentari, senza togliere una lira dalle spese della ricostruzione. Sono strutture, ripeto, che interessano l'intero paese e con la legge si è stabilito che le paga lo Stato con finanziamento autonomo.

Anche questo, pertanto, è un motivo di compiacimento per il modo in cui è stata formulata la proposta di legge.

Fatta questa breve disamina, per evitare di illustrare in seguito il mio emendamento che chiede il ripristino del testo approvato dalla Camera, con la preoccupazione di non crearci guai e di non ritardare l'iter di questa legge per la quale vi è una grande urgenza (guai se la legge dovesse saltare per colpa di rinvii), non mi resta che far presente che rispetto a ieri ho cambiato idea (devo dire che non ritengo un'umiliazione cambiare idea) quando nella sede del mio Gruppo alla Camera ho avuto modo di constatare che il testo pervenutoci è stato formulato in questa dizione proprio su proposta dell'onore-

vole Bozzi che sul testo precedente aveva espresso dei dubbi di incostituzionalità. Quindi il discorso può rimanere aperto tanto più che questa Commissione non comincerà a lavorare in agosto. Purtroppo ci saranno tempi necessariamente lunghi, per cui è opportuno licenziare il provvedimento così come è stato approvato dalla Camera, per dotare le popolazioni friulane di uno strumento che la solidarietà nazionale vuole fornire alla regione per risolvere non solo i problemi del terremoto, ma direi anche i problemi storici del Friuli migrante.

Ci auguriamo che il disegno di legge in esame diventi perciò oggi stesso legge della Repubblica italiana. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Melis. Ne ha facoltà.

* **M E L I S.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il complesso di norme organicamente articolato nel disegno di legge proposto dal Governo e sostanzialmente migliorato dall'altro ramo del Parlamento si pone al nostro esame non solo in termini di ricostruzione della vasta area del Friuli sconvolta dalla catastrofe sismica, ma in una prospettiva di rinascita volta a superare la condizione del sottosviluppo, di spopolamento e di arretratezza cui da sempre era stato condannato dal potere pubblico il popolo friulano. La comunità nazionale, nel prendere coscienza di questa realtà con l'atto legislativo che ci accingiamo — così mi auguro — ad approvare, più che rimarginare le ferite aperte dalla tragedia sismica, intende pagare un debito antico nei confronti di un popolo che tanto ha dato al paese nel corso della sua storia così travagliata e difficile.

Questo è il significato del voto favorevole della Sinistra indipendente e del Partito sardo d'azione che mi onoro di rappresentare. Ritengo però doveroso premettere ad ogni altra considerazione il particolare apprezzamento che diamo all'azione svolta dal Governo nei difficili momenti dell'emergenza, quando cioè si dovettero affrontare gli immani problemi connessi al trasferimento di

decine di migliaia di persone dai comuni letteralmente annientati dal terremoto a quelli della costa, sottraendole alla precarietà delle tendopoli, ai rigori ed all'inclemenza di un inverno particolarmente rigido, all'incertezza di un futuro offuscato da minacce e pericoli di dimensione biblica.

Sembrava incombere una diaspora senza ritorno, un esodo senza speranze. Ebbene lo Stato, superate le ristrettezze iniziali connesse all'impreparazione a fronteggiare con la necessaria organizzazione e prontezza le conseguenze delle calamità naturali, ma altresì ad errori di valutazione in ordine alla dimensione dell'impegno (ricordiamo tutti la superficialità delle espressioni quali: « dalle tende alle case » o « facciamo da soli ») nonchè a meschini ed angusti calcoli di tipo speculativo e clientelare (taluno, e non a torto, ha parlato per l'occasione di rendita da catastrofe), ha saputo, con estrema energia e lucidità, sviluppare un'azione complessa ed articolata con interventi in virtù dei quali oggi oltre 40.000 friulani sono potuti ritornare nelle loro naturali sedi per intraprendere l'immane opera di ricostruzione e di rinascita. Di ciò va dato atto al Governo, al commissario straordinario onorevole Zamberletti per il suo dinamico prodigarsi nel coordinare la complessa attività dei molteplici enti operanti nell'ambito dell'emergenza, al generoso altruismo delle forze armate dello Stato e dei vigili del fuoco, ma soprattutto alle popolazioni friulane che nell'empito di solidarietà suscitato in tutto il paese e all'estero per la loro sventura e senza abbandonarsi a sterili quanto velleitarie recriminazioni e contestazioni, hanno saputo ritrovare in se stesse la forza morale e la volontà politica di ricostruire per dare alla loro terra una nuova prospettiva di sviluppo e di crescita civile oltre che economica.

Il disegno di legge sembra rispondere a queste aspettative. Non si tratta infatti di una pura e semplice legge finanziaria volta a ripristinare il preesistente, ma di un complesso di norme che per vastità e portata ha ben scarsi riscontri nella storia del nostro paese. Il dato più significativo deve, a nostro avviso, individuarsi nel qualificante bi-

nomio della ricostruzione e della rinascita, nel recuperare cioè l'inestimabile patrimonio di valori espressi nella sua contrastata vicenda storica dal popolo friulano e nella prospettiva di un processo di sviluppo che gli consenta non solo di superare l'arretratezza e l'emarginazione rispetto alle altre regioni italiane, ma di assolvere ad un nuovo ruolo di moderno e dinamico centro propulsore di incontri e di scambi economici e culturali tra l'Italia e i paesi del centro Europa, del vicino mondo orientale oltre che dell'area mediterranea. Si ribaltano quindi le concezioni del passato: non più una munita forza militarmente organizzata diffidente ed ostile verso il mondo esterno, ma un punto di forza nel processo d'integrazione di popoli protesi a realizzare nella pace comunità sempre più vaste in un reciproco arricchimento di esperienze e di civiltà di sistemi politici diversi.

In questa direzione si muove e si qualifica l'impegno del paese nel destinare le rilevanti risorse finanziarie per il completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio (190 miliardi) ed il raddoppio della linea ferroviaria Pontebba. È doveroso però a questo punto rilevare come opere di così vasta portata non esauriscano la loro funzione nell'ambito della sola regione Friuli-Venezia Giulia, ma rappresentino un importante investimento per l'intera comunità nazionale. Riducendo le distanze, i tempi e i costi del trasporto di persone e merci fra l'Italia e vaste regioni dell'Europa centrale e orientale si intensificano gli scambi commerciali, si incrementano i flussi turistici, si sviluppa insomma la economia nella sua globalità, e non soltanto quella dei territori attraversati. Tutto questo travalica il pur rilevante ambito della ricostruzione per proporsi in termini di rottura degli schemi preesistenti e quindi di rinascita, con effetti moltiplicatori delle attività produttive suscettibili di offrire a questa terra di emigranti nuove e più stabili possibilità di occupazione.

Non entrerà nella polemica, forse è meglio dire nell'appassionato responsabile dibattito relativo all'opportunità di destinare i 190 miliardi stanziati per il completamento della

autostrada Udine-Tarvisio a finalità di riassetto idrogeologico dell'area investita dal disastro, così come ritengo argomento non attuale la discussione in ordine alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico. Certo, proprio per il rilievo che il completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio assume nell'economia nazionale sarebbe stato più corretto e giusto reperire i fondi ricorrendo, attraverso l'IRI, alle norme dell'ordinaria legislazione vigente, così come per quanto attiene al traforo di Monte Croce Carnico prima di ipotizzarne la realizzazione si imponeva l'acquisizione del preventivo consenso del Governo austriaco. Ma in fondo si tratta di problemi più apparenti che reali, posto che il costo dell'autostrada, pur mutando il titolo e la voce di bilancio, sarà pur sempre la comunità nazionale a doverlo sopportare, fermo restando l'obbligo dello Stato di affrontare con un organico programma nazionale il problema dell'assetto idrogeologico del territorio, mentre per quanto attiene al traforo di Monte Croce Carnico è impensabile si possa intraprenderne la realizzazione senza aver acquisito la certezza del suo completamento da parte austriaca.

Vasto, complesso e penetrante è l'intervento finanziario finalizzato alla ripresa economica sia nel settore agricolo che industriale, artigianale e commerciale. Positivo è altresì l'apprezzamento dei contributi disposti a favore delle persone fisiche per la ricostruzione delle case distrutte o danneggiate. Ma lo aspetto più qualificante che mi sembra di intravedere nel disegno di legge è il suo spirito informatore che tende ad esaltare, più che il momento individuale, particolare, quello collettivo e sociale dell'intera comunità friulana.

Il terremoto — è inutile tacerlo — segna un momento di trapasso e quindi di rinnovamento della vita di questo popolo. È compito e dovere imprescindibile dello Stato garantire gli strumenti ed i mezzi perchè, attingendo al patrimonio di tradizioni, cultura, forza morale che gli sono propri, questo popolo affronti in termini nuovi e moderni i problemi del nostro tempo.

Gli incentivi offerti alle aziende produttive in vista dell'espansione occupativa, della qualificazione e riqualificazione della manodopera, del reinserimento degli emigranti in una con le prospettive offerte dall'ampliarsi degli scambi con i paesi esterni, sono di certo suscettibili di garantire uno sviluppo globale nel quale le aspettative dei singoli possano trovare il loro appagamento armonizzandosi e fondendosi con quelle della collettività.

In questo spirito deve leggersi l'intero testo legislativo, concepito in termini di quadro di riferimento cui la regione e gli enti locali, comunità montane, consorzi e province dovranno dare i contenuti delle scelte operative. Si esalta il principio solennemente riconfermato appena ieri dalla Commissione interparlamentare che ha approvato le norme di attuazione della legge n. 382 dello Stato regionalista.

Le popolazioni friulane diventano così protagoniste ed artefici della propria rinascita, contribuendo con la loro capacità decisionale a consolidare nel nostro paese le istituzioni democratiche di base. Si supera così nel concreto il concetto di uno Stato piramidale, verticalizzato, che fa calare le sue decisioni con paternalistica benevolenza sui cittadini, per ridare dignità e significato al ruolo delle comunità locali, responsabilizzandole e coinvolgendole nel processo formativo delle scelte e del loro realizzarsi. Non sarà più un potere lontano e disattento, spesso indifferente quando non ostile, a decidere per loro e di loro.

Altro rilevante strumento di promozione culturale e civile è costituito dalla istituzione dell'università di Udine nella quale sarà possibile recuperare quelle capacità potenziali rimaste in gran parte inesprese offrendo alla popolazione la possibilità di darsi una classe intellettuale professionale di grande rilevanza nell'organizzazione della vita civile e nella sua crescita in campo economico e culturale. Il rilievo dato agli studi della lingua friulana rappresenta, oltrechè un atto di giustizia verso quella popolazione, un ulteriore passo avanti nel realizzarsi del principio solennemente sancito dall'articolo 6 della nostra Costituzione, ma costantemente eluso dalla legislazione ordinaria del nostro Stato.

Onorevoli colleghi, nel riconfermare il voto favorevole del nostro Gruppo e del mio partito, voglio ricordare quanto ebbi a dire in occasione della discussione sulla conversione in legge del decreto predisposto dal Governo per fronteggiare le ore angosciose dell'emergenza. Occorre por mano ad una legge organica di attuazione che dia significato operativo alle norme sulla protezione civile. Non si può reinventare ogni volta strumenti e mezzi per fronteggiare eventi e calamità naturali di così vasta portata, senza cadere nell'improvvisazione, nella superficialità, nell'episodico e — mi si consenta — nelle discriminazioni che sono presenti alla nostra coscienza.

Certo, per il Friuli si è operato positivamente sollecitando la solidarietà nazionale ed ottenendone il pieno consenso. Non possiamo però dire altrettanto per altre popolazioni, pur duramente colpite da catastrofi naturali. Citerò un solo esempio: il Belice, testimonianza amara ed incivile di come il paese viva ed operi nella più sconcertante discontinuità, sotto l'urgenza ora di interessi, ora di emozioni, ora del combinarsi di contingenze diverse, quando non anche del coalizzarsi di interessi elettoralistici.

Quali amare considerazioni affiorano tra le popolazioni della Sicilia occidentale che vivono da 8 anni nello squallore dell'abbandono, simboleggiato dai baraccamenti nei quali si trascina una vita che sembrerebbe senza speranza! Considerazioni che nascono proprio in un confronto tra poveri ed infelici: il che non è giusto. Credo fermamente che l'insegnamento che ci viene da questa tragica pagina di storia del nostro paese sia quello di suscitare un nuovo empito di solidarietà nel quale il progresso o la sventura non dividano le popolazioni, ma rinsaldino quella forza unitaria che è nei voti e nelle aspirazioni di tutti noi. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema-sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Bacicchi. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è la terza volta che il Parlamento

italiano in poco più di un anno affronta, per approvare importanti provvedimenti, le questioni del Friuli. Il primo provvedimento, lo ricordiamo tutti, risale a meno di un mese dal terremoto del 6 maggio e fu in quell'occasione un importante atto legislativo con una valida impostazione che si ritrova ancora nell'attuale disegno di legge. Il secondo provvedimento fu dell'autunno di quest'anno, dopo il secondo terremoto, quello del 15 settembre; si trattava allora di misure eccezionali per fronteggiare una situazione drammatica che portò all'esodo di decine di migliaia di persone dai luoghi terremotati alla costa e si trattava di provvedere al rientro di questi nei loro paesi di origine prima dell'estate. Il terzo provvedimento è l'attuale, che deve consentire la definitiva ricostruzione del Friuli.

Riteniamo sia un fatto rilevante e di notevole importanza politica che il Parlamento abbia così sollecitamente affrontato tale questione per tre volte e che oggi ad un anno di distanza, o poco più dal terremoto affronti con un provvedimento organico il problema della ricostruzione del Friuli. È un fatto rilevante e di notevole importanza politica questo nei confronti delle popolazioni friulane, nei confronti dei sentimenti di solidarietà espressi ampiamente dall'intero paese; e tanto più importante è tutto questo in quanto si risponde alle attese dei friulani, ai sentimenti della nazione con un provvedimento che giudichiamo senz'altro valido e nel complesso adeguato alla situazione per i mezzi che mette a disposizione pur nella difficile situazione economica e finanziaria e per l'impostazione nuova rispetto a tutte le precedenti leggi approvate per intervenire in conseguenza di analoghe calamità, in quanto sono la regione e gli enti locali ad essere indicati quali protagonisti dell'opera di ricostruzione e di rinascita e quindi sono le popolazioni stesse ad essere chiamate come protagoniste di questa opera; per il quadro di programmazione che viene indicato e nell'ambito del quale debbono essere effettuati gli interventi, precisando al riguardo i compiti dello Stato, della regione, dei comuni e delle comunità; per la visione organica in-

fine degli interventi da compiere nei diversi settori. A ciò si è giunti — è stato già sottolineato da altri colleghi, ma voglio ripeterlo — grazie ad un'ampia e fruttuosa convergenza di forze politiche che si è espressa in documenti dei parlamentari, della regione e del consiglio regionale ed ha visto impegnati i partiti politici, le forze sindacali, gli enti locali in un ampio collegamento con le popolazioni, con le categorie economiche, con le categorie sociali. Del resto tutto ciò è stato sottolineato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, quando, concludendo il recente dibattito sulla mozione alla Camera, in conseguenza dell'intesa realizzata fra i partiti politici, ha affermato che l'elaborazione di questo disegno di legge ha potuto giovare di una collaborazione politica dallo stesso Presidente del Consiglio definita « assai preziosa ». Diamo atto al Governo di aver recepito la sostanza delle richieste avanzate e dobbiamo dare atto, credo, alla Camera dei deputati di aver ulteriormente approfondito l'esame del provvedimento in questo spirito, sentendo numerose rappresentanze locali, le categorie economiche e sociali, i rappresentanti degli enti locali e della regione.

Il provvedimento oggi al nostro esame è stato così ulteriormente migliorato e perfezionato. I Gruppi del Senato, d'altra parte, che già avevano partecipato alle precedenti elaborazioni con i colleghi della Camera, seguendo anche le indicazioni del Presidente della nostra Assemblea, si sono tenuti a stretto contatto con quelli dell'altro ramo del Parlamento e hanno partecipato attivamente agli ulteriori perfezionamenti apportati dalla Camera dei deputati.

Credo che occorra rimarcare — lo dicevo prima e lo ripeto — la validità politica di questa convergenza e di questo metodo, sperimentato del resto nelle drammatiche e alterne vicende succedute al 6 maggio del 1976, data del primo sisma. Dopo un primo momento di grande unità e partecipazione, al quale ha corrisposto il primo decreto e la sua conversione nella legge n. 336, abbiamo assistito ad una attenuazione di questa unità, all'emergere di posizioni isolazionistiche, del cosiddetto « facciamo da soli » a ri-

tardi gravi che si sono accumulati in quel periodo. Successivamente, nel periodo dell'opera del commissario straordinario del Governo, abbiamo assistito a una ricomposizione, talvolta faticosa, tuttavia andata avanti, dell'unità, a una ripresa della partecipazione e ciò ha consentito il successo dell'azione del commissario di Governo nei tempi stabiliti, con il rientro delle popolazioni nei loro comuni di origine e la loro sistemazione provvisoria nei prefabbricati.

Si è molto discusso anche in quest'Aula sui poteri straordinari, del tutto eccezionali, del commissario di Governo; erano poteri necessari ed i risultati lo dimostrano, ma va anche detto che i risultati non sarebbero stati tali quali sono stati senza la collaborazione politica degli enti locali, dei sindacati, senza la partecipazione attiva delle popolazioni all'opera del commissario del Governo.

Infine la convergenza che si è sviluppata tra le forze politiche in questo periodo ha portato all'elaborazione di questo disegno di legge. Al centro del disegno di legge non potevano non essere gli interventi per la ricostruzione delle città e dei paesi con opportune norme perchè si ricostruisca nell'ambito dei territori comunali anche quando ragioni di sicurezza obblighino a non riedificare nelle aree di insediamento degli abitati preesistenti. Sarà questa — lo sappiamo benissimo — un'opera di lunga lena e di grande impegno per il suo completamento; data la vastità e la mole delle distruzioni, occorreranno certamente molti anni di duro lavoro. E si tratterà di ricostruire per quanto possibile nel rispetto delle tradizioni, della cultura, della civiltà di quella terra e di quelle popolazioni, quindi non di ricostruire un Friuli anonimo, ma città e villaggi nei quali i friulani possano riconoscersi e il paese possa riconoscere il Friuli.

Il disegno di legge peraltro non si limita a creare premesse e condizioni per questa ricostruzione, ma imposta l'opera di ricostruzione in termini di sviluppo economico e sociale e questo tratto costituisce l'altro elemento caratterizzante in senso grandemente positivo del provvedimento. Ciò è quanto mai giusto e necessario.

Si è molto parlato delle dimensioni della catastrofe che ha colpito il Friuli e della sua enorme estensione territoriale. Si è pure parlato sufficientemente della entità del patrimonio culturale e storico colpito; dei notevoli monumenti di un'antica civiltà distrutti o danneggiati. Bene fa la legge, come dicevo poc'anzi, ad occuparsene laddove mette a disposizione mezzi per il ripristino e il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico e quando indica che la ricostruzione deve realizzarsi nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale. Ma forse non si è parlato abbastanza del fatto che la zona colpita costituiva, con il Polesine, la zona più depressa dell'Italia settentrionale per indici di reddito e per tassi di emigrazione, seconda soltanto, a quest'ultimo riguardo, ad alcune e non a tutte le regioni meridionali. Se non si fosse provveduto a concepire la ricostruzione in termini anche di sviluppo, il ritardo di queste terre sarebbe diventato irreparabile. Il pericolo di una ulteriore irrimediabile degradazione di una vasta zona del Friuli sarebbe diventato inevitabile. Non con questo che tutto sia risolto; anzi, lo sappiamo bene, tutto resta ancora da fare. Ma è giusto e necessario impostare in questo modo il problema, indicare una prospettiva possibile e concreta per evitare un abbandono in massa di quelle terre.

Riteniamo che tale prospettiva sia data dal disegno di legge che discutiamo per i mezzi messi a disposizione allo scopo, per i meccanismi di incentivazione delle attività produttive, industriali, artigianali, agricole e commerciali previsti nella zona distrutta, al fine di creare un riequilibrio tra questa zona ed il resto della regione e del paese, per la visione organica degli interventi da compiere nei diversi settori, dalla sistemazione dello assetto idrogeologico del territorio, già prima precario ed ora ulteriormente sconvolto dal terremoto, alle vie di comunicazione e alla stessa università di Udine.

Su queste ultime questioni (vie di comunicazione e università) desidero spendere alcune parole con tutta franchezza. Circa le vie di comunicazione, esse sono essenziali

per il ruolo che la regione deve assolvere. Non si tratta di ricostruire il Friuli come era per puro dovere di solidarietà. Si tratta di fare un investimento che serva alla ricostruzione, che esprima concretamente la solidarietà nazionale ma che sia contemporaneamente produttivo nella misura massima possibile per l'intero paese. Ebbene il Friuli ha un ruolo particolare da svolgere di ponte tra l'Italia e l'Occidente europeo da una parte e l'Europa centro-orientale e i Balcani dall'altra; un ruolo messo in particolare evidenza dal trattato italo-jugoslavo di Osimo. Nell'assolvimento di questo ruolo consistono le fondamentali possibilità di sviluppo della regione; ma esiste un interesse nazionale, un interesse dell'intero paese, anche in termini economici, oltre che politici, che ciò avvenga. Lo sviluppo delle vie di comunicazione tra l'Italia e i paesi confinanti, l'Austria e la Jugoslavia, è essenziale a questo fine. Le vie di comunicazione — si badi bene — non servono soltanto alla regione (già è stato rilevato) ma a tutto il paese nei suoi collegamenti con l'Europa centro-orientale oggi estremamente precari in quanto basati su una linea ferroviaria, la Pontebbana, obsoleta e insicura e su una strada statale che presenta vistose strozzature e quindi assolutamente insufficiente.

Perciò le decisioni che vengono assunte e gli stanziamenti messi a disposizione per il raddoppio della ferrovia Pontebbana e per la sistemazione e l'ammodernamento delle strade statali sono importanti e si sarebbero imposti al di là degli eventi sismici.

In questo quadro va anche collocato il problema del completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio nel tratto terminale di 50 chilometri per collegare la rete autostradale italiana con quella austriaca prossima ad arrivare al confine e quindi con quella dell'Europa centro-orientale. Discutibile ci appare invece lo stanziamento per questa opera pur necessaria e del resto figurante negli impegni internazionali assunti con il trattato di Osimo, se pure si poteva pensare ad una superstrada anzichè ad un'autostrada. Possiamo infatti comprendere la necessità di finanziare opere di questo genere, vista la

disastrosa esperienza che si sta facendo in materia e che riversa a posteriori fiumi di miliardi sul già dissestato bilancio dello Stato, ma francamente 190 miliardi per un'opera il cui costo è preventivato in circa 250 miliardi ci sembrano eccessivi e del tutto discutibile è ancora il fatto che il 50 per cento di tale somma venga accollato alla regione.

Corretta invece ci sembra la disposizione a proposito del traforo di Monte Croce Carnico, per il quale si autorizza il Governo ad assumere le opportune iniziative, rimettendo le decisioni eventuali a successive deliberazioni del Parlamento: trattasi infatti di una opera che, seppure potrebbe giovare alla regione, è ancora incerta nelle sue possibilità di realizzazione, subordinata in ogni caso ad impegni che devono essere assunti dal governo austriaco e che al limite può diventare concorrente con lo stesso tronco autostradale Carnia-Tarvisio. Proprio per quei criteri di produttività della spesa quindi crediamo che non si poteva nè si doveva andare più in là di quanto non vada il disegno di legge che discutiamo.

Circa l'istituzione dell'università di Udine ed il potenziamento di quella di Trieste, particolarmente per quanto riguarda l'area di ricerca scientifica ed applicata, previsti all'articolo 26, desidero dire che la nuova università corrisponde ad una aspirazione largamente sentita dalle popolazioni friulane, e deve inserirsi quindi nel processo di crescita del Friuli, contribuendo al processo sociale e civile della regione e al rinnovamento e allo sviluppo — come dice la legge — dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia friulane. Il potenziamento dell'università di Trieste, particolarmente per quanto riguarda la ricerca, corrisponde invece a necessità nuove che s'impongono nella prospettiva, nuova anch'essa, aperta dalla ratifica del trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia: si tratta di cose opportunamente comprese nel provvedimento al nostro esame.

Perplessità, se non addirittura elementi anche pericolosi, nascono invece dal modo in cui questi problemi sono stati posti all'articolo 26 e particolarmente dal ricorso alla

delega al Governo nella materia, e per di più ad una delega non ben determinata e delimitata nella sua portata. Noi eravamo per soluzioni diverse di questi problemi. Ritenevamo cioè che bisognasse definire nella legge i problemi che invece vengono rimandati con le deleghe a momenti successivi e che la soluzione di questi problemi dovesse tener conto del completamento degli studi universitari nel complesso della regione, eliminando al massimo motivi di concorrenzialità tra i due atenei e facendo corrispondere l'ordinamento degli studi a precisi criteri di programmazione. A questo riguardo eravamo e siamo sostenitori di un consiglio regionale universitario. Purtroppo, il grado di unità tra le forze politiche, determinato anche dalla presenza di spinte campanilistiche, localistiche e corporative, pur rilevante e notevole su altre questioni essenziali oggetto di questo provvedimento, non è stato e non è sufficiente su questo argomento per giungere a soluzioni diverse, quali noi avremmo voluto: da questo stato di cose il compromesso raggiunto nell'attuale stesura dell'articolo 26.

Perciò, mentre ribadiamo la nostra posizione favorevole all'istituzione dell'università di Udine, intendiamo anche sottolineare l'eccezionalità delle procedure con cui tale istituzione viene avviata, che solo circostanze come quelle che hanno sconvolto il Friuli possono in qualche modo giustificare. Sottolineando questa eccezionalità di condizione, desideriamo anche ribadire che l'uso della delega in questa materia, che in questo caso viene consentito, non può in alcun modo costituire un precedente in materia.

Un altro limite della legge riteniamo sia contenuto nell'articolo 2 laddove giustamente viene espressa l'esigenza di contribuire con incentivi per nuove iniziative economiche nella zona disastata. E ci pare senz'altro opportuno parificare le incentivazioni in questa zona con quelle previste per le aree depresse dell'Italia centrale. Ma ci pare che contraddica all'impostazione generale della legge incentrata sulla regione, sugli enti locali la disposizione sempre contenuta nell'articolo 2 secondo cui la spesa relativa eccedente la ripartizione di cui all'articolo 1

del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria a valere sui fondi assegnati alla regione. Trattasi di una regione a statuto speciale che ha poteri specifici in materia, e noi riteniamo che era la regione stessa che poteva provvedere a questo riguardo senza questi passaggi, pur operando entro i limiti e nelle norme del decreto presidenziale n. 902 e con i parametri che vengono indicati.

Fatte queste osservazioni, ne discende che indubbiamente il disegno di legge al nostro esame, pur essendo nel complesso notevolmente positivo ed anzi per molti aspetti anche marcatamente avanzato, sarebbe ed è senz'altro perfettibile in alcuni aspetti che pure hanno un loro peso specifico. Tuttavia dichiariamo che non presenteremo alcun emendamento oltre che per l'ovvia constatazione poc'anzi fatta, secondo cui gli aspetti positivi prevalgono decisamente sui limiti che riscontriamo, per due ulteriori ed essenziali ragioni.

La prima deriva dalla realistica presa d'atto che la convergenza pur ampia realizzatasi tra le forze politiche non è stata tuttavia completa e tale da poter soddisfare in ogni parte, per ogni aspetto trattato dal complesso provvedimento, e che quindi ogni modifica anche fatta con i migliori intenti potrebbe rendere problematica nei tempi rapidi, che sono invece necessari, l'approvazione definitiva della legge. È per questi motivi che ieri in Commissione abbiamo subordinato l'approvazione di un emendamento all'articolo 34, costituente una Commissione intercamerale alla quale il Governo oltre che sottoporre il parere sull'attuazione delle deleghe riguardanti l'università dovrebbe riferire sugli interventi previsti dalla legge che discutiamo, alla verifica che ciò non avesse costituito motivo di difficoltà per la più sollecita approvazione della legge. Abbiamo constatato che preoccupazioni a questo riguardo insorgono e perciò riteniamo preferibile che si confermi anche in questa sede il testo della Camera dei deputati che trova una sua giustificazione nella complessità della legge, pur riconoscendo da parte nostra che

un problema di regolamentazione delle troppe Commissioni interparlamentari esiste e va affrontato; ma va affrontato, riteniamo, in termini generali.

Ciò che occorre infatti in questo momento — e questo costituisce la seconda ragione per cui non presenteremo alcun emendamento — è dare rapida certezza sull'avvenire delle zone disastrose del Friuli e delle loro tanto provate popolazioni. Perciò è necessario approvare questa legge senza rischiare in alcun modo di rinviarla all'autunno rimettendo in discussione gli equilibri raggiunti tra forze diverse sempre con molto impegno ma talvolta anche con molta fatica: equilibri, desidero sottolinearlo ancora una volta, risultato di convergenze ed accordi che si sono rivelati grandemente positivi e che consentono di presentare una legge quale questa che stiamo discutendo, che ci auguriamo di approvare nel testo che ha licenziato la Camera dei deputati; accordi, lo ripeto ancora, ai quali hanno partecipato anche i Gruppi del Senato, assieme a quelli della Camera dei deputati.

La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali, le popolazioni friulane possono avere a disposizione con questa legge uno strumento essenziale e senz'altro valido per costruire la rinascita di una terra tanto martoriata. Il paese tutto ed il Parlamento a suo nome e rappresentanza assolvono indubbiamente al solidale impegno verso il Friuli consentendo che ciò avvenga e creandone le premesse. Abbiamo piena consapevolezza, affermando questo, che la prova cui sono chiamati ora la regione e gli enti locali è quanto mai impegnativa, ma la strada imboccata di affidare loro questa grande e gravosa responsabilità è indubbiamente la più democratica e la più giusta.

È nostra ferma convinzione che per assolvere a questi compiti c'è bisogno della più ampia convergenza di tutte le forze democratiche della regione e della più ampia unità delle popolazioni, evitando ogni tendenza all'isolazionismo ed a visioni anguste e localistiche, mantenendo ed estendendo i più ampi legami con tutte le altre regioni, con il Parlamento, con il Governo. Per quanto

ci riguarda come partito, ci sentiamo impegnati fino in fondo in questa opera e non lesineremo sforzi e lavoro per raggiungere questi traguardi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Beorchia il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno da lui presentati insieme ad altri senatori. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Il Senato,

considerato che l'ammodernamento ed il potenziamento delle vie di comunicazione in generale e di quelle viarie in particolare è condizione essenziale per superare i negativi fenomeni dell'isolamento e dell'emarginazione;

ritenuto che, nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, sono le zone montane, della Carnia in particolare, quelle che, per la loro marginalità, sono più fortemente caratterizzate dai fenomeni dell'abbandono, della definitiva emigrazione con le note e tristi conseguenze;

ritenuto altresì che tale stato di cose si è ulteriormente aggravato per effetto del terremoto, che ha danneggiato anche il sistema stradale di montagna,

impegna il Governo ad intervenire nei confronti dell'ANAS affinché, in base ai progetti già a suo tempo predisposti ed in armonia con le sollecitazioni esercitate in particolare dalla Comunità montana della Carnia, dia sollecito avvio ai lavori di ammodernamento, di ampliamento e di completamento delle strade statali 52 (Tolmezzo-Villa Santina-Ampezzo) e 52-bis (Tolmezzo-Paluzza-Monte Croce Carnico).

9. 827. 3 **BEORCHIA, TOROS, TONUTTI, GIUST**

Il Senato,

in relazione alle finalità che il disegno di legge in esame si propone, in particolare per quanto attiene alla ripresa delle attività produttive, al fine di mantenere i livelli oc-

cupazionali e di promuovere la costituzione di nuove occasioni di lavoro per i giovani e per i lavoratori emigrati,

impegna il Governo ad esaminare con particolare attenzione la situazione della miniera di Raibl-Cave del Predil (Udine), di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia e già in concessione all'AMMI, ed a risolverla positivamente, in particolare:

a) tenendo conto degli elementi che sono stati forniti dall'ente proprietario, dagli enti locali interessati, dalle organizzazioni sindacali, sulle effettive potenzialità produttive e sulla comprovata possibilità di sana gestione economica dell'azienda suddetta;

b) considerando che si tratta di una attività che si svolge in una zona marginale della montagna friulana, dove i livelli di occupazione sono ridotti e pregiudicati dagli eventi sismici che nel 1976 hanno colpito quel territorio;

c) corrispondendo alle attese delle popolazioni e dei lavoratori che, attraverso i documenti unitari dei parlamentari e del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, presentati in preparazione al disegno di legge in esame, hanno richiesto la presenza delle partecipazioni statali per la conservazione dei posti di lavoro e per la promozione di nuove attività produttive.

9. 827. 4 BEORCHIA, TOROS, TONUTTI, GIUST

P R E S I D E N T E . Il senatore Beorchia ha facoltà di parlare.

B E O R C H I A . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, ono-

revoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, recante norme per la ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 costituisce, a poco più di un anno dal primo distruttivo evento sismico, una risposta generale ed organica alla domanda, alla immediata richiesta di ricostruzione, all'istanza di rinascita e di sviluppo avanzata con forza, con decisione, con fiduciosa speranza dalle popolazioni colpite e dalle loro democratiche rappresentanze.

Non è questo il primo provvedimento che il Governo ed il Parlamento nazionale hanno adottato per il Friuli. Dopo quella che è stata definita una delle più gravi catastrofi che abbiano colpito il nostro paese, con le drammatiche conseguenze che essa ha provocato, si è provveduto alle prime esigenze con interventi idonei al superamento della fase della emergenza, al soddisfacimento dei primi, più acuti ed urgenti bisogni creati da tale evento in termini, se non esclusivamente, di certo aventi prevalente natura assistenziale. È opportuno, a questo proposito, rilevare come i primi provvedimenti legislativi abbiano, per concorde riconoscimento, raggiunto lo scopo che si erano prefissi e cioè quello di garantire alle popolazioni colpite e costrette anche, in grandissima parte, ad abbandonare le loro case ed i loro paesi, un ricovero sicuro, seppur provvisorio, un minimo di dotazioni sociali, una ripresa delle attività produttive non irrimediabilmente compromesse, con il ripristino del posto di lavoro, tanto per riferirmi solo ad alcuni dei principali problemi.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(Segue B E O R C H I A) . La più grave preoccupazione era infatti quella di mantenere, dopo il primo sisma, la gente nei propri paesi e, dopo l'esodo verso le località della costa adriatica, nell'autunno e nell'inverno, resosi necessario dopo il terremoto di settembre, di favorirne il rientro nei paesi

di provenienza giacchè la presenza umana era giustamente considerata condizione essenziale per ogni futura iniziativa di ripristino e di ricostruzione.

In larghissima maggioranza — è stato ricordato — resistendo anche a facili lusinghe di trasferimento in altre zone del paese

o all'estero, contro anche le più ottimistiche aspettative, la gente è rientrata a vivere nelle baracche, dimostrando così con l'attaccamento alla propria terra, alla propria comunità locale anche e soprattutto la volontà di partecipare in prima persona al processo della ricostruzione.

Superato così il periodo della vera e propria emergenza (a proposito della quale non posso non ricordare l'intelligente ed efficiente attività del commissario straordinario di Governo e dei suoi collaboratori civili e militari ed esprimere anche da quest'Aula l'apprezzamento delle popolazioni e delle forze sociali e politiche locali) la questione principale era ed è quella di non lasciare o di non consentire soluzioni di continuità nell'intervento pubblico, bensì di affidare subito ad un più ampio progetto legislativo, qual è quello al nostro esame, il problema della ricostruzione da intendersi, come è stato giustamente inteso, come strumento non solo di mero ripristino della situazione preesistente al terremoto, ma come più ampio disegno di rinascita e di sviluppo delle zone colpite.

Ma, prima di soffermarmi su questo importante aspetto, mi pare di dover brevemente considerare come il disegno di legge si collochi nella linea direttiva lungo le indicazioni già opportunamente stabilite nel primo provvedimento, allorchè si ritenne, con valida intuizione politica, nel rispetto del sistema delle autonomie, di affidare alla regione le più rilevanti ancorchè le più pesanti responsabilità sia sul piano dell'attività legislativa, nelle materie ad essa riservate, sia su quello della successiva organizzazione ed attuazione dell'intervento. Dobbiamo riconoscere che fin qui la regione ha egregiamente svolto il suo compito; ha fatto, sia sul piano legislativo come su quello amministrativo, quello che da essa ci si attendeva. Mi pare di dover quindi ribadire la validità di una scelta politica che oggi trova una sua più precisa definizione allorchè determina, in piena correttezza costituzionale, il rapporto fra lo Stato, la regione, gli enti locali nel programmato processo della ricostruzione e dello sviluppo.

La norma contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge affida infatti ancora alla regione il compito della ricostruzione con finalità di sviluppo economico e sociale e di riassetto del territorio e ribadisce che spetta quindi alla regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni, dai loro consorzi, dalle comunità montane, definire con proprie leggi le direttive per la ricostruzione e la formazione del piano generale di sviluppo e di rinascita per il quale saranno gli stessi enti locali ad elaborare precise proposte attraverso i piani annuali comprensoriali che saranno successivamente coordinati dalla regione stessa nel più ampio piano generale.

Qualcuno, onorevoli colleghi, potrà forse esprimere preoccupazioni per una apparente eccessiva macchinosità del sistema e quindi per la pericolosità in esso insita, per i potenziali conflitti fra i diversi livelli che possono provocare pregiudizievole ritardi; ma va rilevato che nel contesto generale sono previsti gli opportuni rimedi a tali ipotesi sia attraverso il potere sostitutivo della regione come attraverso un sistema di deroghe e di procedure snelle ed efficaci. Va anche aggiunto che il sistema così delineato attiene più all'obiettivo dello sviluppo con i connessi ed interdipendenti problemi di armonizzazione e di coordinamento delle previsioni, degli interventi e delle scelte fondamentali che non a quello del risanamento e del riatto per il quale la vigente legislazione regionale, le iniziative in atto nei comuni per la revisione e l'adattamento degli strumenti urbanistici alle nuove esigenze consentono già una immediata operatività. Peraltro, a fronte del rischio accennato, esiste nel sistema un indubbio intrinseco vantaggio. Innanzitutto perchè esso garantisce un reale dispiegarsi e un pieno manifestarsi dell'autonomia regionale e di quella locale in un quadro istituzionale che esce, quindi, consolidato perchè non appare, come troppo spesso è accaduto, soltanto uno schema ideale ed astratto, ma risulta, invece, rispettoso e ricettivo di quella domanda di partecipazione al processo della ricostruzione che gli enti locali avanzano sulla spinta di una precisa istanza popolare, in corri-

spondenza di una accresciuta domanda politica di partecipazione, determinata dalla consapevolezza di dovere tutti assumere le proprie responsabilità intorno alle scelte fondamentali, per quelle che attengono, sì, alla soluzione dei problemi minori e contingenti, ma soprattutto per quelle che si riferiscono alla più ampia prospettiva dello sviluppo e che richiedono un più diffuso e prolungato impegno.

A tutto questo non contraddice la previsione contenuta nell'articolo 2 di alcuni criteri ai quali la regione dovrà attenersi nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi per i diversi settori, per quelli produttivi, come per quello riguardante le opere pubbliche e la ricostruzione del patrimonio edilizio.

Alcuni di tali criteri, che si trasformano in prescrizione normativa, sono certamente riservati alla legislazione nazionale, al potere di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sono quindi sottratti alla competenza regionale. Così come alcune norme, tra le quali quelle ricomprese negli articoli 3 e 4, riguardano il diritto privato e, essendo funzionalmente necessarie alla ricostruzione, non potevano che trovare collocazione nel disegno di legge in esame.

Va ancora precisato che la maggior parte dei principi ispiratori degli indirizzi fondamentali, dei criteri generali, come è stato già ricordato, delle norme di cui ci occupiamo, trovano la loro fonte politica nei documenti unitari che la regione Friuli-Venezia Giulia ed i parlamentari eletti in quella regione hanno a suo tempo presentato al Presidente del Consiglio dei ministri, quale contributo che abbiamo visto con soddisfazione essere accettato ed accolto, con un metodo, forse, non usuale, ma certamente utile a far sì che l'iniziativa del Governo potesse formarsi sulla base di già concordate proposte.

Mi si consenta anche di ricordare come l'iter di approvazione di questa legge sia stato opportunamente e significativamente preceduto nell'altro ramo del Parlamento da un'ampia indagine conoscitiva, da una sessione di audizioni nel corso delle quali le rappresentanze istituzionali locali, le forze

politiche, quelle culturali, le categorie sociali e produttive hanno potuto esprimere le loro proposte, i loro punti di vista e come il lavoro dei colleghi deputati sia stato, per quanto possibile, accompagnato e sostenuto da quella discreta collaborazione dei Gruppi del Senato che, autorevolmente e giustamente suggeritaci, consente ora una certamente più sollecita e definitiva approvazione.

L'urgenza dipende, oltre che da quanto ho sopra esposto, dall'esigenza di mettere subito a disposizione della regione i mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle norme regionali già approvate e principalmente della legge per la riparazione delle case non irrimediabilmente danneggiate, con l'applicazione delle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zona sismica; dipende inoltre dall'esigenza della regione di poter fare riferimento a precisi finanziamenti, seppur nell'arco di un quinquennio, a supporto di una nuova o della rinnovata legislazione regionale per la ricostruzione delle case distrutte, per il sostegno ai settori produttivi in funzione del mantenimento e dell'auspicato ampliamento dei livelli occupazionali, per il ripristino delle opere pubbliche, delle infrastrutture civili, per una rinnovata e migliorata organizzazione dei servizi sociali.

Non posso non dichiarare anche la nostra soddisfazione per il rilevante impegno finanziario che la solidarietà nazionale si assume, un impegno che per chi valuta attentamente la condizione dell'economia nazionale e della finanza pubblica testimonia la piena partecipazione della collettività nazionale al dramma del Friuli e la volontà politica del Governo e del Parlamento di corrispondere alle attese ed alle richieste delle popolazioni colpite.

Ciò induce ad una prima riflessione legata all'esigenza di un oculato e meditato impiego dei mezzi a disposizione, a quella di evitare ogni inutile spreco che oltre ad essere in sé dannoso e riduttivo dell'intervento generale non sarebbe compreso e vanificherebbe il valore stesso dell'intervento, e quindi ad una seconda considerazione che si riallaccia ad uno dei motivi ispiratori della pre-

visione legislativa. L'intervento non può e non deve essere limitato al mero ripristino, seppure in termini migliorativi, di quanto il terremoto ha lesionato e distrutto, ma deve costituire motivo ed occasione per la rinascita delle zone colpite, per la soluzione di quei secolari problemi di emarginazione, di mancato sviluppo, di conseguente emigrazione e di indebolimento democratico che hanno caratterizzato la tormentata vita di questa nostra gente in questa zona, ed affinché la regione Friuli-Venezia Giulia possa — desidero anch'io ribadire questo concetto — svolgere il suo naturale ruolo di ponte di collegamento tra l'Italia, il mondo mediterraneo ed occidentale e quello del nord e dell'est dell'Europa, una funzione che è nella sua vocazione storica e culturale, che è nella sua collocazione geografica e che può e deve tornare di vantaggio non solo a questa zona, ma all'intera comunità nazionale ed ai suoi obiettivi di pace, di cooperazione e di integrazione, che il nostro paese si propone e persegue nel contesto europeo. In questo quadro dobbiamo quindi valutare positivamente la soluzione che il disegno di legge dà al problema del completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio, a quello del raddoppio della ferrovia Pontebana e della sistemazione di due importanti arterie stradali, nonché alla autorizzazione alle iniziative per l'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico, per la cui realizzazione gli avviati contatti con l'Austria e le ufficiose assicurazioni di questi giorni consentono positive prospettive. Questa struttura di collegamento tra l'Italia, l'Austria e la regione bavarese della Germania occidentale viene giustamente considerata idonea a risollevare le condizioni economiche della Carnia, a sostenerne lo sviluppo, così come quella comunità montana ha ribadito in occasione dell'indagine conoscitiva sopra ricordata.

Vi è infine, sempre nel merito del provvedimento al nostro esame, un ulteriore dato di soddisfazione legato al vedere riconosciuta la peculiarità anche etnico-culturale di una zona nella quale il processo di identificazione è in atto come positivo momento di crescita civile e sociale. La ricostruzione deve avvenire — e il disegno di legge lo

prevede — nel rispetto dei valori civili e dei modelli culturali, nella valorizzazione dei caratteri peculiari, senza che ciò peraltro possa assurgere a valore assoluto o sia in qualche misura lesivo del libero dispiegarsi e del confrontarsi delle diverse opzioni. Da ciò discende la prevista possibilità del contributo in conto capitale per la ricostruzione della casa di proprietà, un benevalore al quale le nostre popolazioni sono particolarmente legate, e dell'estensione di tale beneficio ai lavoratori emigrati non proprietari, per i quali anche così si intende garantire la prospettiva da essi sempre accarezzata del definitivo rientro in patria.

Ma a tale esigenza corrisponde anche il previsto intervento e finanziamento per il ripristino del patrimonio monumentale, archeologico, storico ed artistico, degli edifici di culto nel fondamentale e generale convincimento che le testimonianze di una storia, di una cultura, di una religiosità non possono essere cancellate se non a prezzo di un inaccettabile snaturamento, di un radicale mutamento sociale, imprevedibile nelle sue conseguenze e certamente non rispettoso della volontà e delle aspirazioni locali quali si sono fin qui generalmente manifestate.

Mi sia consentita ancora una considerazione intorno alla prevista istituzione dell'università autonoma di Udine. Essa corrisponde ad una unanime e non recente richiesta delle popolazioni friulane che giustamente hanno affidato anche a tale istituto quelle prospettive che sono tanto giustamente sintetizzate nell'articolo 26, là dove si afferma testualmente che « l'università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli ».

Questo sintetico manifesto costitutivo dell'università di Udine, unitamente ai criteri dettati al Governo per l'emanazione, entro sei mesi, del decreto delegato, ci fa confidare che la nuova università non solo non contraddirà alle impostazioni generali sugli studi universitari ma potrà effettivamente corrispondere a una domanda che con parti-

colare forza hanno avanzato le classi giovanili e certamente non costituirà motivo nè di divisione nè di contraddizioni all'interno della regione.

Onorevoli colleghi, tanti altri aspetti e previsioni normative del disegno di legge al nostro esame meriterebbero una illustrazione e un esplicito consenso, ma credo di dovermi riferire a questo punto alla pregevole, attenta e completa relazione del collega Ripamonti al quale va il nostro particolare ringraziamento, agli interventi che hanno svolto oggi in Aula gli altri colleghi, in particolare a quello ieri svolto in Commissione dal senatore Giust.

Certamente alcune cose meriterebbero un più approfondito dibattito e forse anche una migliore precisazione giacchè anche questo, come gli altri, è un disegno di legge perfettibile, ma ciò non intacca certamente nè riduce in alcun modo il generale, pieno e positivo giudizio. Non è il caso di indulgere a trionfalismi o a smodati ottimismo. La legge è buona e idonea a farci rispondere positivamente alla domanda se con essa la ricostruzione del Friuli potrà cominciare. La legge non è solo alimentatrice di speranze, ma garantisce la fiducia, consente una reale, concreta prospettiva ed è importante che il Senato l'approvi nella consapevolezza di un rischio che si è corso e che non è ancora del tutto fugato.

È stato autorevolmente detto — e molti lo hanno spesso ricordato — che il problema della ricostruzione del Friuli costituisce un banco di prova per le istituzioni. Quindi non è in gioco solo la credibilità delle forze politiche, del resto aduse a frequenti e severe verifiche della loro capacità di interpretazione dei fatti, della loro reale capacità di interpretazione della volontà popolare, della loro capacità di proporre soluzioni ai casi più gravi e difficili che si verificano nella comunità nazionale, attraverso progetti di intervento idonei, compatibili e soprattutto fattibili. L'assenza, il ritardo, l'incapacità dei pubblici poteri, dello Stato in via principale, comportano, specialmente in situazioni quale quella di cui ci occupiamo, di gravità e di delicatezza eccezionali, il prevalere dapprima di momenti di sconforto,

di sensazioni di impotenza, ma producono poi un dissenso, una radicale contestazione, tale da travolgere indiscriminatamente tutto e da mettere in pericolo il rapporto tra il cittadino e lo Stato.

Era ed è quindi questo il problema fondamentale in discussione, cioè la credibilità delle istituzioni perchè quando a queste si possono muovere rilievi di inadeguatezza, di insufficienza, in definitiva di inadempienza nei confronti dei cittadini, della comunità anche locale, si mettono in discussione i dati essenziali della convivenza civile, della solidarietà e dell'unità nazionale. Ma questo disegno di legge garantisce appieno la solidarietà nazionale e quindi ha in sé un dato, un momento unificante che allontana tentazioni separatistiche, isolazionistiche e consolida invece il senso di appartenenza alla comunità nazionale; e che inoltre non indebolisce un vincolo regionale difficilmente conquistato e affidato ancora al mantenimento di delicati equilibri interni.

La solidarietà nazionale interviene in un momento certamente non facile, dopo cioè che abbiamo visto l'affettuoso, generoso aiuto di quanti, dall'Italia e dall'estero, sono venuti in Friuli a dare una mano, giovani e meno giovani, da soli ed associati, a portare un aiuto non soltanto materiale ma a testimoniare anche e concretamente la loro partecipazione umana al dramma di un popolo, per offrire uno stimolo a resistere, per diffondere la fiducia, per evitare che si potesse cedere alla tentazione dell'abbandono, della fatale rassegnazione.

Questo spontaneo ed immediato rapporto ha lasciato un segno importante nella comunità locale ed ha concorso ad alimentare la speranza, a facilitare il rientro, perchè era il segno di una solidarietà che non si sarebbe interrotta ma che sarebbe invece continuata.

Il fatto che questo disegno di legge si collochi in questa prospettiva torna certamente e soprattutto a vantaggio del Friuli, pone senz'altro sicure e certe basi per la sua ricostruzione, ma, a mio avviso, comporta anche un altro e non meno importante significato. Le nostre istituzioni mantengono la loro credibilità, dimostrano che lo Stato unitario,

il sistema delle autonomie sono in grado di risolvere anche i più duri e difficili problemi della convivenza civile; sanno essere, anche nelle più drammatiche contingenze, precisi punti di riferimento per il cittadino, per le comunità, per quelle zone che forse si sentivano in qualche modo trascurate e dimenticate. E ciò soprattutto quando esse istituzioni sappiano dimostrare, come in questa occasione hannò dimostrato e come promettono di fare per il futuro, di saper ascoltare, di voler capire, di rispondere tempestivamente in termini concreti alle più importanti domande popolari. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Restano ancora da svolgere alcuni ordini del giorno. Si dia lettura degli ordini del giorno nn. 1 e 5.

V I G N O L O, segretario:

Il Senato,

preso atto che i principi informativi della ricostruzione del Friuli terremotato si ispirano alla soluzione dei problemi che hanno condizionato da sempre il suo sviluppo;

tenuto conto che una delle condizioni per la rinascita è legata al potenziamento delle strutture viarie, stante la particolare posizione di regione-ponte fra il territorio nazionale e i paesi del nord-est d'Europa;

ricordato che fra gli interventi prioritari richiesti con il documento unitario dei parlamentari del Friuli-Venezia Giulia e dello stesso Consiglio regionale era richiesta una infrastruttura viaria di collegamento pedemontano che, sviluppandosi lungo gli sbocchi delle vallate disastrose dal terremoto, offra un supporto per la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso l'insediamento di attività produttive e di iniziative economiche e si rende indispensabile per frenare l'esodo delle popolazioni di quelle zone,

impegna il Governo a provvedere alla realizzazione, la più rapida possibile, della strada pedemontana occidentale, richiesta da tempo da tutte le componenti politiche,

sociali ed economiche e considerata ora condizione indispensabile per la rinascita e lo sviluppo di una delle zone più depresse e più colpite dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia.

9.827.1 **GIUST, BEORCHIA, TONUTTI, TREU**

Il Senato,

preso atto che con l'articolo 9 del disegno di legge n. 827 si provvede allo stanziamento di lire 30 miliardi per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 « della Val di Zoldo e Val Cellina »;

constatato che con ciò si supera il primitivo contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento stabilito per la stessa opera con la legge 19 dicembre 1973, numero 837, rivelatosi nel tempo assolutamente inadeguato per l'esecuzione dell'opera;

esprimendo apprezzamento per la sensibilità dimostrata nel riconsiderare il problema,

invita il Governo affinché, nella fase di attuazione del presente, nuovo provvedimento, l'ANAS si avvalga degli elaborati progettuali già predisposti su incarico dell'Amministrazione provinciale di Pordenone, destinataria del primitivo intervento di cui alla citata legge 19 dicembre 1973, n. 837.

9.827.5. **GIUST**

G I U S T. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I U S T. Signor Presidente, egregi colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, la motivazione che accompagna l'ordine del giorno n. 1, che abbiamo presentato, tende, nella sua sinteticità, a sollecitare la soluzione di un annoso problema che sta travagliando in particolare le pubbliche amministrazioni, le componenti sociali e politiche di una larga parte del Friuli-Venezia Giulia, quello cioè della realizzazione di una grande arteria stradale che, attraversando a ridosso della montagna l'intera provincia di Pordenone, metta in più diretto collegamento il traffico internazionale del nord

Italia con il nord-est dell'Europa. È questa un'opera già ipotizzata dal piano urbanistico regionale che, accanto a questo importante obiettivo di collegamento di grande respiro, che si raccorda fra l'altro con le altre infrastrutture viarie previste da questo provvedimento generale per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, persegue anche lo scopo di dare un assetto urbanistico migliore all'intero territorio interessato, ad evitare ulteriori e irrazionali agglomerazioni negli insediamenti abitativi e produttivi, che tanti inconvenienti hanno provocato poi nell'apprestamento dei servizi; a porre un salutare drenaggio allo spopolamento della montagna.

Sono tutte motivazioni, signor Presidente, egregi colleghi, tanto evidenti e tanto ovvie che non hanno avuto difficoltà ad essere recepite nei documenti unitari presentati dall'intero gruppo dei parlamentari della regione e dall'intero Consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e che il Governo ha fatto già proprie accogliendo un analogo ordine del giorno presentato su questa legge alla Camera dei deputati.

Mentre non ho dubbi che, in coerenza con quanto ha fatto nell'altro ramo del Parlamento, il Governo accoglierà anche in questa sede l'invito che gli si rivolge con questo ordine del giorno, oso attendermi dalla risposta dell'onorevole Sottosegretario anche una indicazione formale di impegno che dia possibilmente dimensioni, modalità di intervento e precisazioni, sia pure di massima, sui tempi di esecuzione dell'opera.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 2.

V I G N O L O , segretario:

Il Senato,

nel constatare che opportunamente nell'articolo 20 del disegno di legge n. 827 le scuole materne dell'ONAIRC operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, in seguito alla soppressione di tale ente, disposta ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, vengono riconosciute statali a far data dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, e nel

rilevare che in tale articolo alcuni aspetti possono apparire non sufficientemente chiari o prestarsi a differenti interpretazioni, mentre altri non vengono considerati,

invita il Governo a prendere tempestivamente le opportune misure perchè:

con apposita circolare, diramata alle sedi competenti, sia reso noto che le disposizioni previste dalla legge n. 444 del 18 marzo 1968 possono ritenersi superate dalla normativa contenuta nell'articolo succitato ed i comuni considerati disimpegnati dall'avanzare formale richiesta di riapertura delle scuole materne nel territorio di loro competenza dopo il passaggio dalla gestione ONAIRC a quella statale;

anche al personale didattico non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, a quello amministrativo della carriera di concetto ed esecutiva, nonchè a quello di carriera ausiliaria, in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto, possa venire riconosciuta la possibilità di continuare a prestare servizio nelle sedi attuali, come esplicitamente previsto dall'articolo 20 del disegno di legge n. 827 per il personale didattico insegnante e direttivo;

sia sveltito l'iter del decreto del Presidente della Repubblica con cui viene predisposto lo scioglimento dell'ONAIRC ed assicurata all'inizio del prossimo anno scolastico la regolare e normale ripresa delle lezioni nella scuola magistrale di Udine, pur gestita dall'ONAIRC, nonchè garantita in tutti i sensi la sistemazione del personale nel nuovo status in cui esso si viene a trovare con il trasferimento di detta scuola allo Stato.

9.827.2 GHERBEZ Gabriella, BEORCHIA, LEPRE, TONUTTI, GIUST, TREU, BACCICCHI

G H E R B E Z G A B R I E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G H E R B E Z G A B R I E L L A . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, i firmatari

di questo ordine del giorno hanno inteso presentarlo per richiamare l'attenzione su un aspetto molto importante per la regione Friuli-Venezia Giulia. Non v'è dubbio che è molto importante che nella legge n. 827 si sia inserito l'articolo 20, poichè un decreto del Presidente della Repubblica, recentemente formulato, prevede lo scioglimento dell'ONAIRC con la fine dell'anno scolastico 1976-77. È ovvio ribadire che vi è una soddisfazione generale per lo scioglimento di tale ente, in quanto è un vecchio carrozzone che doveva già da tempo essere sciolto, eliminato o sospeso poichè non ha corrisposto nè alle esigenze dei ragazzini, nè dei genitori, nè del personale.

Il problema, però, che si pone ora è che l'iter del decreto prevede anche la registrazione dello stesso dalla Corte dei conti e tale iter può essere breve o anche lungo, tanto da poter impedire ad esempio un regolare inizio dell'anno scolastico 1977-78 a decine di bambini nel Veneto e a migliaia di bambini dell'Udinese, triestini e goriziani, italiani, sloveni e friulani. Pensiamo cosa questo rappresenterebbe, quali grandi difficoltà e disagi comporterebbe per le centinaia e centinaia di famiglie terremotate che si porrebbero con forza il problema, costrette come sono attualmente in vani ristretti e poco pratici, e che nella scuola materna trovano un estremamente utile servizio sociale ed un rifugio comodo per i piccoli; pensiamo anche ai disagi delle madri lavoratrici che in ogni provincia hanno il problema di collocare i figli durante il lavoro e pensiamo ai bambini di nazionalità slovena che resterebbero senza il loro asilo e, nella migliore delle ipotesi, se ci fosse spazio, potrebbero tutt'al più trovare posto negli asili italiani, però con evidenti limiti e difficoltà. Tutto questo in una situazione in cui le scuole materne si trovano in un momento difficile poichè sappiamo quanto grande sia la carenza di queste strutture in tutto il paese e in modo particolare nella regione Friuli-Venezia Giulia.

L'idea d'inserire nella legge per il Friuli la soluzione di questo problema è di grande importanza; la misura è quanto mai opportuna e, nel salutarla con piacere in ogni

provincia interessata, ci poniamo però alcuni problemi, e cioè: ci sono certi aspetti poco chiari in questo articolo o ancora da risolvere; non è chiaro per esempio se i comuni devono ugualmente fare la richiesta formale per poter avere questi asili con il nuovo anno scolastico, — questi asili, cioè, che diventano statali col nuovo anno scolastico —, nel loro territorio, come è previsto dalla legge n. 444, o se con questo articolo essa si ritiene superata. Si può interpretare che questa misura non occorra più, ma potrebbe anche essere diversamente. Pertanto su questo punto sono indubbiamente necessari un chiarimento e l'emanazione di opportune circolari nelle sedi dovute affinché la questione sia interpretata in questo modo. Sappiamo infatti che se si dovesse cominciare con le richieste formali da parte dei comuni potremmo indubbiamente avere anche dei ritardi, delle difficoltà in questo senso.

Un secondo aspetto è quello del personale. Mentre è chiaro che per il personale di ruolo le cose sono risolte, ed esso rimane nelle sedi precedenti, per il rimanente personale la situazione non è sufficientemente chiara. Precisamente non è indicato chiaramente ed esplicitamente nell'articolo che anche il rimanente personale ausiliario e non di ruolo possa e debba rimanere nelle sedi precedenti. Noi riteniamo che si dovrebbe lasciare che questo personale rimanesse nelle sedi dove era prima poichè si tratta spesso di personale terremotato, che conosce la situazione, che conosce i bambini, e ciò, dal punto di vista psicologico, è molto importante. Indubbiamente bisogna chiarire anche questo aspetto con misure opportune.

Infine è rilevato nel nostro ordine del giorno che l'articolo 20 si scorda completamente della scuola magistrale di Udine, che è poi l'unica scuola esistente in quella provincia. Si sarebbe potuto tranquillamente inserire anch'essa in tale articolo. Ciò non è avvenuto. Riteniamo si tratti di un errore. Comunque bisogna in qualche modo risolvere in termini brevi tutto il problema in modo che, alla ripresa autunnale, sia consentito anche alla scuola magistrale di Udi-

ne un inizio regolare delle lezioni. Sappiamo tutti che è già grave un ritardo nell'inizio del funzionamento delle scuole materne. Ma tanto più grave è un ritardo nell'inizio di una scuola media, di una scuola magistrale.

Ecco perchè abbiamo inteso presentare questo ordine del giorno sul quale chiediamo il voto di tutti ed anche l'adesione da parte dei rappresentanti del Governo.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 6.

V I G N O L O , segretario:

Il Senato,

preso atto delle circostanze del tutto eccezionali che inducono a delegare al Governo l'istituzione dell'Università di Udine,

impegna il Governo a provvedervi nell'ambito dei criteri e dei vincoli della programmazione universitaria nazionale e delle esigenze di coordinamento regionale.

9. 827. 6 **URBANI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, MARAVALLE, BACICCHI, VILLI, GHERBEZ Gabriella, DALLE MURA, BREZZI, SPADOLINI, ARIOSTO, BERNARDINI, MASULLO**

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi Conterno Degli Abbati e Bacicchi hanno già sollevato la questione che si riferisce a questo ordine del giorno, nella Commissione speciale. Noi desideriamo qui illustrare brevemente, ma anche francamente e con grande forza, il significato e la ragione per i quali abbiamo presentato questo ordine del giorno e abbiamo chiesto, ed ottenuto, il largo consenso delle forze politiche e particolarmente dei colleghi che fanno parte della Commissione istruttoria, a cominciare dal presidente Spadolini.

Nella legge vi è la delega al Governo per l'istituzione dell'università a Udine. Diciamo subito che noi comunisti avremmo preferito

che non si fosse seguita la strada della delega, ma che si fosse andati ad un articolato nel quale il problema dell'università friulana fosse stato affrontato in concreto.

Diciamo questo perchè le condizioni del tutto eccezionali in cui si trova oggi il Friuli non hanno secondo noi uno stretto rapporto con il fatto che l'università debba essere istituita e per di più con delega. Tuttavia abbiamo preso atto delle ragioni di eccezionalità per così dire psicologica che sono state considerate prevalenti nell'altro ramo del Parlamento; e del fatto che questa delega è il frutto anche della difficoltà di una mediazione fra le diverse opinioni e richieste relative al carattere e alle dimensioni che dovrà avere la istituenda università di Udine, dato il tempo ristretto a disposizione e data l'urgenza di fornire una risposta positiva all'impegno solenne che è stato assunto nel momento della tragedia nei confronti della rinascita del Friuli.

Detto questo, però, vogliamo sottolineare il carattere assolutamente eccezionale e non ripetibile della delega per quanto riguarda la istituzione di sedi universitarie.

Il secondo punto riguarda la opportunità di dare un ulteriore indirizzo al Governo. Non è dubbio infatti che la richiesta di istituire l'università di Udine, avanzata dai friulani, ha delle ottime ragioni, che del resto sono state ampiamente illustrate nell'altro ramo del Parlamento ed anche qui in Senato. Tuttavia, se vogliamo rimanere fedeli al principio del carattere nazionale e non localistico della stessa legge che stiamo per approvare, dobbiamo riconoscere che il problema dell'università, in questo preciso contesto friulano come in tutti gli altri contesti regionali, ha un significato che è soprattutto nazionale e non può contraddire alla esigenza di fare dell'università un servizio che risponde alle esigenze prioritarie di tutto il paese.

Ora è noto che sul problema dell'università è in corso un grosso dibattito nel paese. Abbiamo un'università dequalificata che deve essere profondamente riformata, tenuto conto che in essa il processo di sviluppo e di espansione spontanea della scolarizzazione e delle sedi ha portato ad una situazione

che tutti conosciamo, sicchè l'università è diventata una delle sedi della emarginazione e della rivolta spontanea ed anarchica, con aspetti fra i più inquietanti. È in corso la discussione qui al Senato sul progetto di riforma universitaria; si sta svolgendo inoltre da tempo, ancora qui al Senato, un dibattito sui criteri di localizzazione delle sedi. Credo che dobbiamo avere ben presente questa realtà e, anche nel caso della università friulana e della conseguente riorganizzazione del sistema universitario della Venezia Giulia, riaffermare il principio — questo è il senso del nostro ordine del giorno — che i provvedimenti, che — pur con delega — il Governo dovrà assumere, debbono tenere presenti due criteri: quello della programmazione universitaria nazionale e dei vincoli dei criteri e delle compatibilità che in quell'ambito dovranno essere presi in considerazione; e l'altro che, come per tutte le regioni, anche per la Venezia Giulia, c'è l'esigenza di un coordinamento tra le istituzioni universitarie già esistenti.

Ci rendiamo conto che tale questione può essere una di quelle oggi non del tutto popolari, particolarmente, ma non solo, in Friuli. Dobbiamo però anche considerare — e ci rivolgiamo in particolare ai colleghi friulani — che la soluzione che daremo al problema dell'università friulana e giuliana, specie se avrà una precedenza cronologica rispetto alle altre, potrà pesare sulle soluzioni che daremo ad analoghe situazioni che pure non hanno le condizioni di eccezionalità provocate dal terremoto. Abbiamo altre regioni nelle quali è in corso un dibattito molto serrato e dove, pur non essendoci stato il terremoto, i problemi della difficile mediazione fra interessi generali e interessi locali porranno questioni difficili sia al momento della riforma sia al momento di approvare i provvedimenti legislativi specifici per talune di quelle istituende università. Ecco perchè diamo grande importanza e grande rilievo al fatto che questo ordine del giorno, che è estremamente responsabile e attento perchè dice tutto quello che deve essere detto ma niente di più, ottenga il consenso più largo possibile, in modo che, anche con l'affermazione e l'impegno in esso contenuti,

il Senato esprima il senso di responsabilità e la dimensione nazionale che vogliamo dare al problema del Friuli e insieme al problema di un nuovo tipo di sviluppo dell'università.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il parere sui vari ordini del giorno.

R I P A M O N T I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che la discussione abbia confermato l'unanime approvazione del provvedimento per la sua organicità e per la sua stessa origine, su cui si sono soffermati il senatore Bacicchi e il senatore Lepre, per la partecipazione delle forze politiche locali e dei Gruppi parlamentari alla sua impostazione e per l'ampia consultazione svoltasi alla Camera dei deputati. Si è posto inoltre l'accento sulla spinta determinante di questa partecipazione nell'assunzione delle decisioni e nella loro attuazione, che ha consentito i risultati positivi dell'opera svolta dal commissario straordinario onorevole Zamberletti.

La discussione ha messo, però, in risalto anche la mole imponente del lavoro da svolgere e le linee di fondo che devono essere seguite nella ricostruzione dei villaggi e delle città, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale. Certo il nuovo Friuli non può avere un volto anonimo: la nuova città-territorio che il piano di sviluppo deve portare a realizzare deve esprimere nelle sue strutture una tradizione, una cultura, un modo di vita che rafforzi i vincoli di solidarietà. I colleghi Basadonna, Lepre, Bacicchi, Melis e Beorchia hanno sottolineato la importanza della compiuta attuazione del sistema dei trasporti, onorevole rappresentante del Governo, pur con una valutazione differenziata del sistema di finanziamento dell'autostrada.

Il senatore Lepre ha richiamato il problema dei giovani di leva ammessi, a domanda all'arruolamento nel Corpo dei vigili del fuoco ponendo il problema del servizio civile. Il senatore Lepre ricorderà, certamente, le sue proposte avanzate in sede di esame del primo decreto-legge per la ricostruzione del

Friuli e che unanimamente si è convenuto che non poteva essere quella, nè questa, aggiungo, la sede per risolvere tale problema. Credo che il senatore Lepre avrà modo, con la sua volontà e la sua tenacia, di riproporre il problema all'attenzione dell'Assemblea. Concordammo allora di offrire ai giovani di leva l'alternativa dell'arruolamento presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il collega Bacicchi ha sottolineato l'eccezionalità della delega al Governo per quanto attiene l'istituzione dell'università di Udine, eccezionalità sulla quale la Commissione ha convenuto. Ritengo che gli orientamenti scaturiti dal dibattito saranno opportunamente valutati nella discussione che avrà luogo in sede di esame dello schema di decreto delegato da parte della Commissione interparlamentare che andiamo ad istituire con l'articolo 34. È quello lo scopo specifico della Commissione su cui mi permetto di insistere, anche perchè le considerazioni che ha fatto il senatore Melis su quanto sta avvenendo ed è avvenuto in sede di attuazione di altre leggi riflettenti un'altra area colpita tragicamente dal terremoto, quale è quella del Belice, confermano che la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle leggi vanno effettuati nelle sedi competenti a norma di regolamento, nel Parlamento e nelle sedi delle Commissioni permanenti. Per il Belice è stata istituita la Commissione bicamerale alla quale il Governo deve riferire sull'attuazione degli interventi ed il senatore Melis ha reso qui testimonianza del fatto che quello strumento non può funzionare adeguatamente, non avendo la pienezza dei poteri delle Commissioni parlamentari. Ecco perchè, senatore Lepre, ricordando che la decisione è stata adottata alla unanimità dalla Commissione speciale, in sede referente — condizione che io stesso posi per modificare il testo pervenutoci dalla Camera — la invito amichevolmente a voler ritirare il suo emendamento, suggerendo, se del caso, modifiche al testo della Commissione per rendere più impegnativo il legame tra il Governo e il Parlamento nel corso dell'opera di esecuzione della legge, in modo che vi sia un effettivo controllo, senza aggiungere altre Commissioni alle nu-

merose già esistenti che possono prospettare quasi una alternativa rispetto al normale funzionamento delle Commissioni permanenti presso la Camera dei deputati o presso il Senato.

L E P R E . Risponderà il Presidente del mio Gruppo su questo argomento.

R I P A M O N T I , relatore. È un invito che formulo come presidente della Commissione speciale, più che come relatore.

Il collega Beorchia, dando la sua adesione al provvedimento, ha affermato che lo stesso è perfettibile. Certamente, se non vi fosse l'urgenza, avremmo potuto contribuire, anche dopo l'approvazione data alla Camera dei deputati, a perfezionarlo ulteriormente. Nel dibattito è emerso un giudizio complessivo di validità e di adeguatezza del disegno di legge alle esigenze poste per la soluzione dei problemi delle zone colpite dal sisma, nonchè per la rinascita e lo sviluppo globale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Pertanto, sintetizzando il pensiero del senatore Beorchia, vorrei dire che non è questa la legge della speranza, ma per la sua strumentazione, per la globalità degli obiettivi, per i mezzi messi a disposizione rappresenta la legge della certezza per lo sviluppo dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia.

È per questa considerazione, onorevole Presidente, che mi auguro che il voto del Senato sia unanime.

Venendo ora agli ordini del giorno, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Giust e da altri senatori, che riflette la realizzazione compiuta del sistema di trasporti, pur considerando che nel piano territoriale della regione dovrà essere definito d'intesa con lo Stato il tracciato della pedemontana, ritengo che sia opportuno che il Governo si esprima favorevolmente sullo stesso.

P R E S I D E N T E . Esprima il suo parere, il Governo penserà poi ad esprimere il suo.

R I P A M O N T I , relatore. Evidentemente il mio parere è favorevole all'accogli-

mento. Anche sull'ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice Gherbez e da altri senatori, il quale è strettamente collegato all'attuazione dell'articolo 20 del disegno di legge, esprimo parere favorevole.

L'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Beorchia e da altri senatori, riguarda la viabilità interessante la zona montana e l'ampliamento e l'ammodernamento della rete statale e su di esso esprimo parere favorevole.

Nell'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Beorchia e da altri senatori, è sollevato un problema particolare che riflette la situazione della miniera di Raibl-Cave del Predil (Udine): mi rimetto alle valutazioni del Governo, non rientrando questo tra i problemi specifici su cui sono relatore.

Vi è inoltre l'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Giust, che è dettato dall'opportunità di non progettare due volte la stessa strada. Per quanto mi riguarda ritengo che sia meritevole di un parere favorevole.

Concordo anche con l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Dal momento che in Commissione è in corso la discussione sul progetto di riforma universitaria, ritengo che le linee e i criteri della legge generale di riforma possano trovare una sperimentazione anticipata per quanto attiene la realizzazione della struttura universitaria della regione Friuli-Venezia Giulia.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Sottosegretario per il bilancio e la programmazione economica, che invito anche ad esprimere il parere sui vari ordini del giorno.

S C O T T I , *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che l'ampio ed approfondito dibattito e soprattutto l'incisiva relazione del senatore Ripamenti mi risparmi di aggiungere altre considerazioni e valutazioni a quelle che sono state fin qui esposte. Innanzi tutto vorrei sottolineare che il metodo di elaborazione del provvedimento attraverso un'am-

pia consultazione ha facilitato l'iter legislativo del provvedimento stesso, consentendo un ampio consenso sia sugli obiettivi che sugli strumenti che il disegno di legge ha predisposto.

In questo quadro va sottolineato lo sforzo finanziario che il disegno di legge prevede oltre agli stanziamenti già fatti con provvedimenti precedenti. Si tratta di uno stanziamento di 3.050 miliardi che può essere impegnato in anticipo rispetto alla stessa iscrizione in bilancio, il che può consentire alla regione una rapidità di attuazione degli interventi che un normale rispetto delle regole di contabilità e di bilancio non avrebbe consentito. Un'ultima considerazione riguarda il legame tra ricostruzione e sviluppo. Su questo punto c'è stato unanime consenso sulle proposte formulate dal Governo e migliorate ed integrate dal dibattito parlamentare alla Camera, che ha consentito di prevedere una serie di interventi infrastrutturali, ma anche agevolazioni e sostegni alla espansione dell'attività produttiva.

Un'unica considerazione particolare al senatore Bacicchi, relativamente all'articolo 2, in riferimento all'applicazione del decreto n. 902. In Commissione ho avuto già modo di sottolineare che la gestione del credito agevolato per l'espansione industriale resta, ma non sarà unitaria a livello del Governo centrale e che la previsione di un'aggiunta agli stanziamenti previsti dal decreto n. 902 si rende necessaria per il caso in cui le domande di finanziamento agevolato per le zone terremotate non trovassero copertura negli stanziamenti del decreto n. 902 e fosse necessario ricorrere agli stanziamenti di questo disegno di legge. È una misura puramente finanziaria che serve a garantire il massimo di impegno per gli investimenti industriali in Friuli.

Con queste considerazioni penso che la fase di sviluppo quanto mai impegnativa e delicata che si apre troverà la regione impegnata come lo è stata sino ad oggi nella fase di emergenza.

Signor Presidente, per quanto riguarda gli ordini del giorno devo dire che il primo ordine del giorno del senatore Giust posso accoglierlo come raccomandazione nell'am-

bito degli stanziamenti di bilancio ordinari previsti per questi interventi. Per quanto riguarda l'ordine del giorno della senatrice Gherbez risponderà il Sottosegretario alla pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3 del senatore Beorchia vale la stessa considerazione fatta per l'ordine del giorno del senatore Giust: è accoglibile come raccomandazione nell'ambito degli stanziamenti ordinari. Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Beorchia concernente la miniera di Raibl-Cave del Predil, devo dire che il disegno di legge deve essere riesaminato nell'ambito del riassetto di tutto il settore minerario e quindi posso accoglierlo come raccomandazione perchè in quel contesto si esamini anche questa particolare situazione che qui è stata indicata. La stessa valutazione vale per l'ordine del giorno del senatore Giust n. 5: posso accoglierlo come raccomandazione nella misura in cui ci sia una validità tecnica dei progetti che qui vengono indicati. Non credo che l'ANAS voglia ricorrere ad una seconda progettazione, quando quella predisposta dall'amministrazione provinciale di Pordenone è pienamente rispondente ai criteri anche se va aggiornata ed adeguata per qualche particolare aspetto.

PRESIDENTE. Invito il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Franca Falcucci, ad esprimere il parere sugli ordini del giorno nn. 2 e 6.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 2, presentato dalla senatrice Gherbez e da altri senatori, il Governo è consapevole dei problemi sollevati e nell'accoglierlo favorevolmente si impegna a predisporre tutte le iniziative che possono consentire di evitare gli inconvenienti indicati nell'ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Urbani, il Governo sottolinea che il ricorso alla delega non attiene ad una volontà del Governo di sottrarsi all'esigenza di inquadrare l'istituzione dell'università nel Friuli

nell'ambito di criteri oggettivi di programmazione nazionale, tant'è che il Governo aveva predisposto un disegno di legge. Il ricorso alla delega nasce da circostanze oggettive ed eccezionali che sopravanzano la volontà stessa del Governo. Nel ricorso alla delega non vi è dunque volontà da parte del Governo di disattendere l'esigenza obiettiva, per ogni istituzione universitaria, di essere inquadrata in una visione programmatica; questo vale anche per l'istituenda università del Friuli. Il Governo è altresì consapevole dei problemi che nascono dalla esistenza di più istituzioni universitarie nell'ambito di una regione e si sente impegnato ad affrontarli nei modi più opportuni.

Alla luce di queste considerazioni, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Urbani, pur facendo qualche riserva sulla formulazione relativa alle « esigenze di coordinamento regionale », che ritiene imprecisa sottintendendo il riferimento ad alcune scelte che più opportunamente debbono essere approfondite e discusse in sede di riforma universitaria.

PRESIDENTE. Senatore Giust, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

GIUST. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

GHERBEZ GABRIELLA. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Beorchia, insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 3 e 4?

BEORCHIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Senatore Giust, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

GIUST. Non insisto.

P R E S I D E N T E . Senatore Urbani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6?

U R B A N I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

Art. 1.

Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonchè un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Con le somme anzidette la Regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi e d'incremento della occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni in un quadro di sicurezza idrogeologica.

A tal fine la Regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di

un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere plurienale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonchè le modalità con cui la Regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;

c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;

d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonchè per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera b);

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;

g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa dell'approvazione del piano regionale;

h) il potere sostitutivo della Regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazio-

ne degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la Regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge la regione Friuli-Venezia Giulia si atterrà ai seguenti criteri:

1) *Industria, commercio, artigianato e turismo.*

Concessione di contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, da attribuirsi ai sensi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.

Ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, nei territori dei comuni indicati all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto succitato graduando le agevolazioni sulla base della delimitazione delle aree colpite dagli eventi tellurici che sarà definita dalla Regione.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente comma potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 e la stipulazione dei relativi contratti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 1981.

Per la esclusiva applicazione del terzo e del quarto comma del presente numero 1) le somme che si renderanno necessarie saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, con propri decreti a valere sui mezzi finanziari assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali somme sono aggiuntive e non rientrano pertanto nella ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Concessione a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978, per il periodo di due anni, dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge per i dipendenti nuovi assunti, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976:

a) nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.

La concessione di contributi in conto interessi per mutui contratti da imprese artigiane sia per le finalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sia per il finanziamento di nuove iniziative o di ampliamenti di iniziative esistenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, sarà effettuata nei modi previsti dal predetto articolo 2-bis, con la integrazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 1972, n. 17.

Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con la estensione di cui al precedente comma, si applicano a tutte le imprese artigiane aventi sede, alla data del 15 settembre 1976, nei comuni classificati dagli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

È concesso un contributo straordinario a favore delle piccole e medie imprese industriali, delle aziende artigianali e commerciali della Regione sulle quali abbiano gravato gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Detto contributo straordinario sarà proporzionale agli oneri sostenuti ed accertati con idonea documen-

tazione avente data certa, sulla base delle scritture contabili previste dalla legge. Le modalità e la misura del contributo saranno determinate con legge regionale.

A richiesta delle aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, potranno essere concessi finanziamenti per l'estinzione di passività derivanti da mutui, contratti per finalità aziendali dalle imprese stesse, in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980. Il tasso di interesse per tali finanziamenti, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è quello indicato nel precedente secondo comma. I predetti finanziamenti, in deroga alle norme vigenti, mantengono lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività servono ad estinguere.

Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie di cui al precedente comma anche in deroga a norme di legge o di statuto e senza l'applicazione delle penalità previste dai relativi contratti di mutuo per l'anticipato pagamento delle predette passività.

Concessione di incentivi per la costituzione di forme associative fra piccole e medie imprese industriali, fra artigiani, commercianti, cooperative e consorzi di garanzia fidi, a favore di soggetti operanti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delimitati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, finanziamenti agevolati a medio termine fino allo

importo massimo di 200 milioni di lire. A tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a conferire alla predetta Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo di 3 miliardi di lire, da gestire con contabilità separata, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, per la concessione degli indicati finanziamenti.

2) Agricoltura.

a) Attuazione dei piani zonali di valorizzazione agricola, predisposti nel quadro dei piani comprensoriali di cui al precedente articolo 1;

b) prosecuzione dell'azione pubblica diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi per la ricostruzione delle scorte vive e morte e la ricostruzione delle strutture aziendali ed interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana distrutti o danneggiati dal sisma;

c) adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro dell'attuazione delle direttive comunitarie, con le opportune deroghe, estensioni e adattamenti suggeriti dalle necessità delle zone agricole colpite dal terremoto, e comunque per promuovere la formazione di aziende vitali, con particolare riguardo alla dotazione di idonei fabbricati rurali con i relativi servizi civili, alla realizzazione di impianti e servizi comuni specialmente di reti irrigue, elettroagricole, telefoniche, idrico-potabili e viarie, sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali nonché di infrastrutture per la più conveniente utilizzazione dei pascoli;

d) diffusione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

e) valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi;

f) attuazione di iniziative per favorire il riordinamento fondiario;

g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziamenti dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché il recupero e la utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati, nel rispetto delle vigenti leggi;

h) istituzione, da parte della Regione, di un fondo di rotazione speciale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, che, nelle zone di cui al primo comma di detto articolo, concederà finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle aziende agricole singole o associate. Sono altresì concessi finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nei settori della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Detti finanziamenti sono altresì concessi per il consolidamento a medio termine di passività onerose, in essere alla data del 30 settembre 1976, di aziende agricole singole o associate e di cooperative e loro consorzi. Il fondo avrà la durata di dieci anni e la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità, saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

La Regione attua gli interventi di cui alle lettere precedenti anche se localizzati in zone esterne alle aree colpite dal sisma, ove ne emerga la necessità ai fini della funzionalità delle opere previste dalla presente legge.

3) Opere pubbliche ed edilizia.

a) Concessione, con le modalità di cui al successivo articolo 3, di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari, alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione, nonché a fabbricati rurali destinati ad abitazione. Gli aventi diritto

ai predetti contributi possono delegare ai comuni o ad altri enti i diritti loro riconosciuti per la gestione della riparazione o della ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti;

b) ripristino o ricostruzione di opere di interesse degli enti locali o di assistenza e beneficenza quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, edifici scolastici, nonchè opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore; opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) sovvenzioni agli istituti autonomi per le case popolari e ai comuni per interventi straordinari di edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;

d) contributi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare a cooperative di sinistrati e di emigrati non proprietari di immobili e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.

La ricostruzione, che dovrà avvenire, di massima, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, comunque, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale, potrà essere realizzata anche con i miglioramenti, completamenti e adattamenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti necessari.

Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per gli interventi di cui alla presente legge e alle emanande norme statali e regionali per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, sono sottoposti al solo controllo successivo della Corte dei conti secondo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Fra gli interventi di cui alla lettera b) sono compresi anche quelli destinati al rinnovo degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie, nei limiti fissati dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

La Regione, con propria legge, definirà le modalità e le procedure per il controllo della conformità delle opere e degli impianti realizzati ai progetti agevolati con i benefici di cui al presente articolo, nonchè per i casi di eventuale revoca dei benefici stessi in presenza di gravi difformità, seguendo, per le imprese industriali, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo e le operazioni di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni, anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile.

(È approvato).

Art. 3.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, il contributo di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a) potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie secondo le norme di edilizia economica e popolare e comunque non superiore a quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, il contributo di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene costituito.

I titolari dei diritti di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 2, numero 3), lettera a), e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprietà,

qualora il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale. A tal fine la Regione stabilirà un breve termine suppletivo per la presentazione delle domande da parte dei titolari dei predetti diritti.

Potrà essere prevista la concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione anche in favore dei proprietari che abbiano iniziato o completato, senza autorizzazione, i lavori di ripristino prima della data di entrata in vigore della presente legge, purchè le opere eseguite siano conformi agli strumenti urbanistici e alle norme tecniche vigenti.

Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, appartenenti allo stesso proprietario e diverse dalla prima, nonché per le unità immobiliari destinate ad altro uso, la Regione determinerà la misura del contributo da concedersi al proprietario. La definitiva liquidazione del contributo deve essere subordinata alla stipulazione con il comune di un atto d'obbligo, redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del canone di locazione, del prezzo di cessione dell'immobile ripristinato e della durata della convenzione. L'atto d'obbligo sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del comune, con esenzione da spese.

Il proprietario che, avendo beneficiato del contributo di cui al precedente comma, sia inadempiente alle clausole dell'atto d'obbligo o abbia alienato l'immobile prima di 5 anni dalla data del collaudo, dovrà essere dichiarato decaduto dalle provvidenze emanate in dipendenza delle presenti norme e sarà soggetto al rimborso del contributo riscosso, maggiorato degli interessi legali.

Qualora la ricostruzione o la riparazione di una unità immobiliare, ferma restando la destinazione residenziale, interessi la conservazione di valori ambientali e nessun titolare dell'immobile proceda al ripristino, se ne potrà prevedere l'occupazione temporanea.

(È approvato).

Art. 4.

Nei comuni indicati nell'articolo 1 della presente legge, qualora sia necessario ai fini dell'attuazione degli strumenti urbanistici predisposti per la ricostruzione delle zone danneggiate, potrà essere prevista la modificazione della situazione delle unità immobiliari originarie. In tale caso, qualora i proprietari interessati non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dall'invito ad essi rivolto dal sindaco, potrà farsi luogo all'espropriazione.

Ai proprietari che risultino tali alla data del sisma spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che, alla data del sisma, abitavano l'immobile.

Ai contratti di acquisto stipulati in esecuzione del precedente comma si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Le controversie in dipendenza dell'applicazione del presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del Tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, il giudice amministrativo può disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonché le modalità e i termini del deposito.

Il Tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino e non oltre il 31 dicembre 1982, fatte salve le attribuzioni del Tribunale amministrativo regionale.

(È approvato).

Art. 5.

Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito di cui all'ultimo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è fissato al 30 giugno 1978 e può essere ulteriormente prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(È approvato).

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrà determinare i titolari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate, tali risultanti alla data del danno, e la composizione del rispettivo nucleo familiare.

Coloro che abbiano ricostruito o riparato l'abitazione con il contributo di cui al precedente articolo 2, n. 3, lettera a), dovranno riconsegnare l'alloggio provvisorio ad essi eventualmente assegnato, non oltre la data del collaudo dell'abitazione ripristinata.

(È approvato).

Art. 7.

Nei comuni del Friuli colpiti dagli eventi sismici del 1976 i titolari delle licenze edilizie scadute tra la data del 6 maggio 1976 e quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, possono chiedere, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici di cui all'articolo 1, il rilascio della concessione a costruire prevista dalla predetta legge 28 gennaio 1977, n. 10, con esonero dal pagamento del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge.

(È approvato).

Art. 8.

Per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato previsti dalla presente legge, gli organi statali competenti procederanno in collaborazione con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con gli enti locali interessati ai singoli interventi.

(È approvato).

Art. 9.

Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali nn. 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni così ripartita:

lire 30.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 « Pontebbana »;

lire 30.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 « della Val di Zolde e Val Cellina ».

La spesa complessiva di lire 60.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

In deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.

Il Governo è autorizzato ad assumere le opportune iniziative in ordine all'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico.

Per la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio è autorizzato in favore della società concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di lire 95.000 milioni che verrà liquidato in misura non superiore a lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, a lire 35.000 milio-

ni nell'anno finanziario 1978 e a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS, le somme di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Un contributo di pari importo di lire 95.000 milioni sarà erogato dalla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Per opere di sistemazione idrogeologica di competenza del Ministero dei lavori pubblici riguardanti i bacini idrografici interessati delle zone terremotate e da eseguirsi in armonia con gli interventi di cui all'articolo 2, n. 3, lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 70.000 milioni. Tale somma verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1977, lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

(È approvato).

Art. 11.

Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dalla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, aumentata con l'articolo 35 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976 n. 730, è ulteriormente aumentata di lire 10.000 milioni.

I lavori di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, possono essere affidati in concessione all'Ordinario diocesano competente per territorio.

In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'Ordinario diocesano, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Il collaudo delle opere è effettuato a cura dello Stato.

(È approvato).

Art. 12.

Per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio è autorizzata la spesa di lire 150.000 milioni che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere assegnata al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:

- lire 30.000 milioni per il 1978;
- lire 30.000 milioni per il 1979;
- lire 30.000 milioni per il 1980;
- lire 30.000 milioni per il 1981;
- lire 30.000 milioni per il 1982.

L'azienda potrà assumere impegni anche in via immediata fino alla concorrenza di lire 150.000 milioni fermo restando che i pagamenti annuali non potranno superare i limiti degli stanziamenti iscritti in ciascun anno sul proprio bilancio.

(È approvato).

Art. 13.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976:

a) quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finan-

ziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;

b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostituzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni.

(È approvato).

Art. 14.

È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali in ragione di:

- lire 20.000 milioni per l'anno 1977;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1978;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1979;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1980;
- lire 20.000 milioni per l'anno 1981

per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Con lo stanziamento di cui al primo comma del presente articolo possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'inter-

vento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

I lavori relativi alle spese dei primi due anni sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e possono essere superati i limiti di spesa stabiliti con la legge 1° marzo 1975, n. 44, senza alcuna limitazione.

Alle prestazioni ed alle spese inerenti al ripristino ed al restauro del patrimonio di cui al primo comma si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

(È approvato).

Art. 15.

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo precedente, avvalendosi degli stanziamenti ivi indicati e limitatamente alle qualifiche nelle quali non sia possibile procedere ad assunzioni a termine o a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, è disposta l'integrazione, in soprannumero, dei ruoli del personale di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nelle misure massime seguenti:

- 6 posti di architetto;
- 2 posti di storico dell'arte;
- 2 posti di segretario;
- 2 posti di ragioniere;
- 8 posti di restauratore;
- 4 posti di disegnatore;
- 4 posti di geometra;
- 10 posti di coadiutore;
- 5 posti di assistente;
- 5 posti di operatore tecnico.

Il suindicato personale, qualora non vi siano possibilità di reperimento tra quello reso disponibile per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 17 agosto 1974, numero 386, nonché della legge 20 marzo 1975, n. 70, è assunto dal Ministero per i beni culturali e ambientali che, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato ad indire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi.

L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi di cui al comma precedente se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

Il personale nominato in prova è assunto in servizio anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

Al termine degli interventi di cui al precedente articolo 14, il predetto personale in soprannumero è posto a disposizione del Ministero per i beni culturali e ambientali per le eventuali diverse destinazioni di sede.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, compreso quello per l'espletamento dei concorsi, graverà per gli anni dal 1977 al 1981 sullo stanziamento di lire 100.000 milioni di cui al precedente articolo 14.

(È approvato).

Art. 16.

I soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a provvedere nei limiti di spesa di 15 milioni di lire per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e mano d'opera occorrenti per l'individuazione, il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale archeologico, storico, artistico, librario e archivistico delle zone colpite dal sisma.

(È approvato).

Art. 17.

Ai fini della elaborazione dei programmi di cui al precedente articolo 14 e d'intesa

con i competenti istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, i soprintendenti nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e il direttore della biblioteca statale isontina sono autorizzati a valersi di apporti esterni all'amministrazione per quanto riguarda i lavori di rilevamento, studio, ricerca, progettazione e appalto delle opere mediante apposite convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere onorari se non sulla base delle tariffe professionali, né spese che non siano documentate dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria. Per la stipulazione di tali convenzioni non è richiesto il parere del Consiglio di Stato previsto dalle norme vigenti.

(È approvato).

Art. 18.

A favore delle soprintendenze nella cui competenza ricadono i territori dei comuni di cui al precedente articolo 1 e del direttore della biblioteca statale isontina sono istituite, a norma degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, contabilità speciali limitatamente alla gestione delle offerte di enti o privati, di cittadini o di organizzazioni nazionali o straniere.

Alle prestazioni ed alle spese dipendenti dalle predette offerte si applicano le norme di cui all'articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

(È approvato).

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono applicabili a tutti i dipendenti regionali in servizio presso uf-

fici aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia che siano compresi nei contingenti del personale il cui collocamento a riposo è fissato al 1° luglio 1977 e al 1° gennaio 1978.

Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del predetto decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, debbono intendersi riferite anche al personale insegnante ed ausiliario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 20.

In conseguenza della soppressione dell'ente ONAIRC disposta ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, le scuole materne dell'ente soppresso, operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige, vengono riconosciute scuole materne statali a far data dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Il personale didattico, insegnante e direttivo in servizio presso le scuole materne ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è trasferito allo Stato con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data della soppressione e continua a prestare servizio nell'attuale sede.

Il personale didattico non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato è collocato nella posizione di impiego statale non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data della soppressione.

Il personale amministrativo della carriera di concetto ed esecutiva in servizio in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è trasferito allo Stato ed inquadrato nei ruoli corrispondenti dell'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il personale della carriera ausiliaria in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige alla data della soppressione è trasferito allo Stato, inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero della pubblica istruzione e destina-

to a svolgere le proprie mansioni presso le scuole materne statali nella predetta regione.

I trasferimenti di cui sopra sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro.

Al personale trasferito compreso quello collocato nel ruolo ad esaurimento si applicano le norme dello stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale statale.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

(È approvato).

Art. 21.

In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto sopra indicato, a richiesta della regione medesima, sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un massimo di 150 unità entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La regione stessa, con propria legge, provvederà all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo i relativi ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data dell'effettivo trasferimento.

(È approvato).

Art. 22.

Il termine di 60 giorni per la definizione della gestione stralcio, affidata al prefetto della provincia di Udine ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, numero 730, è prorogato al 31 dicembre 1977

Per le esigenze di tale gestione stralcio e stanziata la somma di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1977 per essere versata alla contabilità speciale affidata al prefetto della provincia di Udine a termini della norma richiamata dal precedente primo comma.

Fino alla data indicata nel primo comma il prefetto della provincia di Udine, con riferimento ai provvedimenti adottati e alle iniziative assunte dal commissario straordinario, assicura il coordinamento degli interventi delle pubbliche amministrazioni civili e militari, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Al personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio di cui al primo comma sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 1977 le disposizioni di cui all'articolo 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, numero 730.

(È approvato).

Art. 23.

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1978 al 1981, residenti alla data del 6 maggio 1976 nei comuni delle province di Udine e Pordenone di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, anche al di fuori del contingente massimo stabilito all'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

I giovani arruolati ai sensi del comma precedente sono esonerati dal frequentare il corso di addestramento presso le scuole centrali antincendi e prestano l'intero periodo di servizio di leva presso il comando provinciale dei vigili del fuoco della provincia di appartenenza o i relativi distaccamenti, per essere impiegati nei servizi di

soccorso e di assistenza e in altri servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate, compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

(È approvato).

Art. 24.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e comunque entro il 1° gennaio 1978.

Il concorso è riservato ai vigili volontari che alla data del 6 maggio 1976 risultavano iscritti nei quadri provinciali e che, richiamati per interventi di emergenza nelle province di Udine e di Pordenone connessi al sisma, abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a 30 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

I candidati, dei quali dovrà essere accertata la piena ed incondizionata idoneità fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di età, salvo deroga per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio per un anno in occasione degli eventi sismici del maggio-settembre 1976 che hanno colpito il territorio delle province di Udine e di Pordenone.

(È approvato).

Art. 25.

A ciascuna delle famiglie dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del dovere nelle zone colpite dal terremoto del 1976, è concessa una speciale elargizione di lire 10 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvederà mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

(È approvato).

Art. 26.

È istituita, a decorrere dall'anno accademico 1977-1978, la università statale di Udine, i cui corsi di laurea saranno attivati a partire dall'anno accademico 1978-1979. L'università di Udine si pone l'obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria che tengano conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei corsi di laurea, delle relative tabelle organiche del personale docente e non docente e dei criteri per l'assegnazione di detto personale alla università di Udine. Il numero ed il tipo dei corsi di laurea sarà tale da garantire una adeguata base culturale e scientifica, nonché sbocchi professionali coerenti alla linea di sviluppo sociale ed economico programmato nella regione;

b) previsione della organizzazione dipartimentale;

c) previsione della costituzione del comitato tecnico-amministrativo e dei comitati ordinatori, garantendo, per questi ultimi, che essi siano costituiti per due terzi da professori ordinari e fuori ruolo delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, eletti dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o legalmente riconosciute, e

per un terzo designati dal Ministro della pubblica istruzione;

d) promozione di ogni altra necessaria disposizione al fine di assicurare il funzionamento dell'università fino alla costituzione di tutti i normali organi.

Per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo dell'università di Udine è previsto, per l'anno finanziario 1977, un contributo di lire 100 milioni. Alla copertura di tale spesa si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo alle spese di funzionamento dell'università di Udine, valutato in lire 11.400 milioni per gli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede, quanto a lire 1.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, e, quanto a lire 10.000 milioni per il biennio 1977-1978 a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

In deroga alle vigenti norme che vietano l'istituzione di corsi universitari in sedi diverse da quella dell'ateneo e in deroga alla norma che subordina lo sdoppiamento di corsi universitari alle esigenze didattiche o al numero degli studenti e per il resto conformemente alle norme vigenti, si autorizza, limitatamente all'anno accademico 1977-1978, l'istituzione di corsi sdoppiati da tenersi a Udine, del biennio propedeutico alla facoltà di ingegneria dell'università di Trieste.

Sarà mantenuta a favore della università degli studi di Udine l'assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine, istituito con decreto del prefetto di Udine del 27 novembre 1967, modificato con decreto del Ministro dell'interno n. 8785 del 3 febbraio 1973.

Resteranno fermi in favore della università statale degli studi di Udine gli impe-

gni finanziari assunti dal predetto consorzio universitario e da altri enti pubblici.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 34, norme aventi valore di legge ordinaria per la istituzione e il potenziamento di istituzioni e strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, alta cultura ed universitarie a Trieste, nel rispetto del principio dell'armonico sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nella regione.

(È approvato).

Art. 27.

Ai pagamenti a favore dell'ENEL di cui all'articolo 34-ter, terzo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, provvede fino al 31 dicembre 1977 la gestione stralcio di cui all'articolo 22 della presente legge e, successivamente a tale data, la regione Friuli-Venezia Giulia in favore della quale con legge di approvazione del bilancio dello Stato può essere assegnato, per lo scopo, un contributo speciale.

(È approvato).

Art. 28.

Per gli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è stanziata un'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.

(È approvato).

Art. 29.

Il Ministro della sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976 disposta dall'articolo 30 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.

(È approvato).

Art. 30.

Per la riparazione dei danni ed il ripristino delle opere ed attività distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio e 15 settembre 1976, è assegnato alla regione Veneto un contributo straordinario di lire 8 miliardi, che verrà impiegato, nelle zone identificate con decreto del Presidente della giunta regionale, per:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura o destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade, nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) concessione alle aziende industriali, commerciali e artigiane di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le

attrezzature. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento e potrà essere erogato in conto capitale o in conto interessi a scelta dei richiedenti.

(È approvato).

Art. 31.

Per l'esecuzione, nelle zone della regione Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976, dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali, per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonché di edifici a servizio delle stesse, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(È approvato).

Art. 32.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Veneto e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa, ancor prima della iscrizione in bilancio di detti importi; a tale iscrizione si farà luogo, in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi, mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo articolo.

(È approvato).

Art. 33.

All'onere di lire 3.050 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ri-

corso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1977 al 1982 nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.

Per la provvista dei fondi per la concessione dei mutui di cui ai precedenti commi il consorzio di credito per le opere pubbliche, singolarmente o congiuntamente con gli altri istituti di credito di cui al primo comma, può essere autorizzato a contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni di legge o di statuto, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con lo stesso decreto è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento dalla stipula o delle erogazioni dei prestiti.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti, stipulando, all'uopo, ove occorra, anche apposita convenzione con l'Ufficio italiano dei cambi.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale e dalla convenzione di cui al presente articolo graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui ai commi dal sesto al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Il Mediocredito per le piccole e medie imprese della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita la regione stessa, può chiedere la autorizzazione al Ministro del tesoro, che la può concedere con proprio decreto, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad assumere per gli interventi di cui alla presente legge prestiti all'estero il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il controvalore in lire dei prestiti contratti sarà portato a scomputo dei contributi speciali di cui al precedente articolo 1.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alle rate capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalle maggiori entrate di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè, ove occorra, mediante maggiorazione dell'ammontare delle operazioni finanziarie medesime.

Le annualità relative al contributo speciale di cui al primo comma del precedente articolo 1 per gli esercizi successivi al 1982 saranno iscritte in apposito capitolo del bilancio dello Stato in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

È istituita una Commissione, composta da 15 senatori e da 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, la quale esprime il parere per l'attuazione delle deleghe previste dall'articolo 26 della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituita una commissione composta da 15 senatori e da 15 deputati, nominati in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, alla quale il Governo riferisce sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

La stessa commissione esprime il parere per l'attuazione della delega prevista dall'articolo 26 della presente legge ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.

34.1

LEPRE, CIPPELLINI

CIPPELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPPELLINI. Dopo aver ascoltato quanto ha detto nel corso della replica il relatore e dopo l'affidamento che il nostro Gruppo ha avuto, ritiriamo l'emendamento. La nostra preoccupazione era semplicemente quella che già il senatore Lepre ha avuto modo di manifestare nel corso del suo intervento, quando ha affermato: guai se questa legge dovesse saltare! La nostra preoccupazione era proprio quella che il ritorno della legge alla Camera potesse provocare un ritardo e delle complicazioni, perchè le complicazioni possono sempre avvenire, più o meno improvvisamente. Però, come ho detto prima, dopo l'affidamento che abbiamo avuto, ri-

tiriamo l'emendamento, convinti come siamo, tra l'altro, che gli articoli 34 e 35 sono più chiari e rispondono meglio all'esigenza che tutti sentiamo, cioè che il Governo su ogni legge debba riferire alle Commissioni permanenti e al Parlamento, in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 34. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Art. 35.

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge

CIPPELLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIPPELLINI. Chiedo che la parola « annualmente » sia sostituita con l'altra « semestralmente ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

RIPAMONTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Debbo sottolineare che il periodo di sei mesi non consentirà, data l'ampiezza di alcuni interventi, di poter molto riferire. Comunque il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Cipellini, tendente a sostituire alla parola « annualmente » l'altra « semestralmente ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

TONUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONUTTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei, nel breve spazio di tempo che mi è consentito per questa dichiarazione di voto, cercare di sintetizzare alcune valutazioni politiche che accompagnano il voto favorevole della Democrazia cristiana al progetto di legge per la ricostruzione e la rinascita del Friuli.

Di fronte alla vastità e alla drammaticità degli eventi del maggio e del settembre del 1976, lo Stato democratico ha reagito con tempestività, con capacità e con mezzi adeguati. È stata una dimostrazione di efficienza, accompagnata da una chiara ed unanime volontà di affrontare con mezzi e con norme straordinarie una situazione straordinaria e drammatica. E questo non solo con il primo provvedimento del maggio 1976, ma principalmente quando, ripetutesi nel settembre con pari intensità del maggio le scosse telluriche, provocando una reazione di panico e di smarrimento tra le popolazioni, si è avvenuti alla decisione di istituire un commissariato straordinario con poteri ampi e straordinari per affrontare una situazione di grave e pericolosa emergenza.

Noi possiamo oggi dire che quella decisione, utile e tempestiva, ha dimostrato che di fronte ad eventi di straordinarietà solo lo Stato ha la possibilità e la capacità, oltre che il dovere, di farvi fronte non solo per ragioni tecniche ma principalmente per ragioni politiche, perchè prima di tutto è sul piano della solidarietà che si rafforza l'unità nazionale e questa solidarietà viene dimostrata e recepita quando concretamente viene attuata.

Ogni calamità naturale, ma penso più di ogni altra il terremoto per le conseguenze di smarrimento e di impotenza che provoca, per la paura dell'ignoto e dell'imprevedibile che genera e che nessuno riesce a fugare, crea reazioni imprevedibili e incontrollate, lascia spazio a fenomeni di reazione spiegabili, ma anche a vari tipi di speculazione che possono trovare un terreno adatto nello stato di disagio e di frustrazione delle popolazioni.

Possiamo dire che la solidarietà nazionale, attraverso l'efficacia dell'intervento dello Stato nelle sue strutture civili e militari, è stata prontamente presente vicino allo slancio di solidarietà spontanea dei volontari, delle regioni, dei comuni, del clero, delle organizzazioni sociali e sindacali, degli Stati esteri, della CEE, trovando sul piano locale le istituzioni democratiche pronte ad affrontare con decisione la drammaticità degli eventi.

Anche se la polemica, a mio giudizio ingiusta, che si è sviluppata nel settembre scorso sulla capacità della regione di far fronte a compiti che non erano e non potevano essere suoi può aver ingenerato in quel periodo motivi di indebolimento dello stesso istituto regionale, possiamo dire che la stretta collaborazione tra commissario di Governo, istituzioni regionali e locali, forze politiche e forze sociali ha fatto superare la grossa difficoltà dell'emergenza con la soluzione di problemi concreti, rinsaldando la fiducia e rafforzando la speranza: è questo un fatto politico fondamentale proprio in relazione ai pericoli insiti in una situazione drammatica a tutti nota ed è su questa linea che coerentemente si è mosso il Governo quando, proprio allo scadere della gestione straordinaria del commissario, ha presentato al Parlamento con tempestività il progetto di legge per la ricostruzione e la rinascita del Friuli.

Sul piano dei mezzi il progetto di legge dà una ulteriore dimostrazione della continuità della solidarietà nazionale e questo assume maggior valore proprio in relazione alla difficile situazione economica del paese, ma è inoltre sul piano degli strumenti operativi che assumono rilevanza politica le proposte che ci accingiamo ad approvare: vengono

rafforzati i poteri locali, viene riconosciuto alla regione il compito di guidare la ricostruzione e la rinascita, vengono riconosciuti ai comuni, alle comunità, ai consorzi dei comuni compiti attuativi e decisionali vasti e completi; questo rafforzamento dei poteri locali, accompagnato dal sensibile aiuto finanziario che garantisce loro una base concreta di iniziative e di attività, assume rilevanza politica proprio perchè potenzia quel rapporto tra istituzioni e popolo che sta alla base della vera unità popolare, senza la quale non si possono affrontare i vasti compiti della ricostruzione.

I gravi fatti traumatici che colpiscono così larghi strati di popolazioni negli affetti più cari, nei propri averi, nella casa, simbolo concreto dell'unità familiare, possono dare spazio a reazioni irrazionali, alimentate molto spesso artificialmente. La reazione a questo stato d'animo, molte volte spiegabile con la gravità del trauma e non del tutto comprensibile da chi non l'ha subito, è di creare e rafforzare l'unità popolare attorno alle istituzioni democratiche e rappresentative, nella convinzione, e per convincere, che solo questa unità può dare la forza, non solo morale, per affrontare la ricostruzione. Al di fuori di questa unità, c'è solo spazio per la demagogia, per effimere adesioni, mentre la strada della ricostruzione sarà invece lunga, difficile e richiederà fermezza d'animo, equilibrio e grande generosità.

Ora il rapporto tra istituzioni e popolo sarà messo alla prova proprio dagli impegni per la ricostruzione, dalla capacità cioè delle forze politiche di rafforzare le istituzioni, di instaurare un rapporto largo con le popolazioni, di coinvolgerle nelle scelte, di avere però alla fine la capacità di trovare la sintesi politica per le decisioni definitive. Assume quindi rilevanza se, alla fine della gestione commissariale straordinaria, sulla quale unanime è stata la valutazione positiva, si ripropone la gestione della ricostruzione guidata dai poteri locali che nulla potrebbero fare senza l'aiuto della solidarietà nazionale, ma che in aggiunta hanno invece ampie possibilità di coagulare adesioni, di essere interpreti diretti della volontà popolare e di co-

struire una vera e concreta unità. E questo rapporto tra istituzioni e popolo, tra Stato e poteri locali è stato rafforzato anche dall'aver inserito il Friuli in una logica nazionale con la soluzione di grossi problemi infrastrutturali sul piano stradale e ferroviario. Il futuro dei rapporti con l'Europa centrale e l'Europa danubiana passa attraverso il Friuli e la Venezia Giulia e la soluzione dei problemi delle infrastrutture è solo parzialmente un problema locale ma assume importanza nazionale proprio perchè verso quest'area finora l'Italia, per ragioni storiche e politiche, non è riuscita ad esplicare tutta la sua influenza che, è bene sottolinearlo e il trattato di Osimo lo conferma, non potrà essere un'influenza politica, ma acquisterà valore sul piano degli scambi culturali, economici e commerciali, nello spirito del trattato di Helsinki.

Un Friuli in ripresa, in una regione unita, garantisce questa possibilità e la forza del Friuli sarà aumentata proprio in questa logica regionale e nazionale.

Ma c'è anche un altro aspetto che assume rilevanza e che è rafforzato dalle scelte della legge per la ricostruzione e la rinascita del Friuli e riguarda la difesa delle peculiarità locali, di quella cultura che trova anche nella lingua una sua sincera espressione, nella struttura urbana delle comunità un esempio originale, nella tipologia edilizia nobili esempi di austera dignità e nei monumenti storici un patrimonio che non può andare perduto.

Non è tanto importante sottolineare ciò che la legge per la ricostruzione prevede per il ripristino del patrimonio storico e culturale o per l'istituzione dell'università autonoma di Udine che dovrà divenire, come dice la legge, un organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, oltre che contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica, quanto sottolineare che le scelte di fondo della ricostruzione dei paesi distrutti, delle case, delle chiese, delle strutture sociali ed economiche sono demandate ai poteri locali e che la difesa della peculiarità del-

la cultura non può essere vista in termini astratti ma passa attraverso risposte concrete alle esigenze fondamentali della popolazione, con l'ancorare queste popolazioni nei loro luoghi di origine ricostituendo le comunità distrutte, col garantire un posto di lavoro e servizi sociali adeguati e moderni e con l'inserire lo sviluppo e la rinascita delle zone terremotate nel più vasto quadro dello sviluppo dell'intero Friuli e dell'intera regione.

Così una comunità rinasce e nella sicurezza ritrova sempre più se stessa e sempre più capisce il valore della propria autonomia, ma anche sempre più capisce il valore e il significato della solidarietà.

Ai momenti difficili e drammatici del terremoto sono seguiti momenti di tensione e di preoccupazione che ancora permangono per la paura del futuro più che per i disagi gravi del momento. La domanda incessante ed insistente che proviene dalle popolazioni è se si potrà ricostruire, quando si ricostruirà e che tipo di ricostruzione verrà attuato.

Sono domande alle quali la legge per la rinascita del Friuli dà risposte positive che dovranno essere completate dalle iniziative legislative regionali; ma sono risposte che al di là dell'entità dei mezzi e al di là degli interventi previsti assumono il significato politico di garantire alle popolazioni una speranza e una certezza per il futuro e, quello che più conta in questo difficile e delicato momento, di garantire la presenza della più ampia e più concreta solidarietà dell'intera comunità nazionale. (*Vivi applausi dal centro*).

C I P E L L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ricordo che era un mattino di venerdì: dovendo partire presto per tornare nella mia provincia, subito dopo le 6 ebbi la ventura di ascoltare le prime notizie molto frammentarie e molto imprecise che la radio

diffondeva. Queste notizie frammentarie parlavano di un terremoto, parlavano di qualche decina di morti e rinviavano l'ascoltatore ai giornali radio successivi o lo invitavano a rimanere in ascolto per dettagli più particolareggiati. I dettagli vennero nella mattinata e poi nell'intera giornata di quel venerdì. Le vittime da poche decine diventarono centinaia, poi un migliaio; interi paesi e città furono distrutti. A Gemona morirono anche dei giovani della mia provincia, alpini in quel battaglione. Ricordo che fummo presi tutti, oltre che dalla commozione, da una sorta di ira per questa calamità che si era abbattuta su quella povera gente. Subito dopo, questo sentimento venne corretto proprio dall'atteggiamento delle popolazioni del Friuli, con la loro prova di coraggio, di dignità, di forza morale, di fermezza d'animo; furono esse ad insegnarci che se la natura ogni tanto stravolge la nostra vita, la forza d'animo, la volontà ed il coraggio sono tali sempre da superare i momenti più difficili.

Questa sera siamo qui ad approvare un disegno di legge che parla di ricostruzione e siamo qui non certo per regalare o per dare una testimonianza di solidarietà o per concedere a quelle popolazioni qualche cosa che permetta loro di tornare a vivere come vivevano prima. Siamo qui soltanto per dire, con il provvedimento che stiamo per licenziare, che va a quelle popolazioni il nostro ringraziamento per aver scritto una pagina nobilissima della storia del nostro paese che ha valicato i confini dell'Europa. Questa pagina siamo certi che i friulani continueranno a scriverla.

Molto hanno già fatto, soprattutto loro, rimboccandosi le maniche, trattenendo le lacrime ed il nodo in gola, ricostruendo le loro zone, le loro città, i loro paesi, ricordando con molta dignità e senza alti lamenti i loro morti. Certamente molto ancora faranno. Per quanto ci riguarda noi abbiamo un dovere ed una piccola parte di esso lo compiamo questa sera approvando il disegno di legge. Sappiano quelle popolazioni che così come siamo stati vicini sin dal primo momento, lo saremo ogni qualvolta ci sarà bisogno di tutti noi. *(Applausi dalla sinistra)*.

G H E R B E Z G A B R I E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G H E R B E Z G A B R I E L L A . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci accingiamo a votare una legge di importanza particolare. Sono convinta che decine di migliaia di friulani, di gente profondamente colpita dal terremoto negli affetti familiari, nei valori morali, individuali e collettivi, nella proprietà sociale e privata, nel patrimonio culturale e produttivo, stanno seguendo con grande attesa ed indubbiamente con grande trepidazione le ultime battute dell'iter di questo provvedimento.

Infatti con questa legge si passa ad una fase nuova della vita del Friuli colpito dal sisma; essa rappresenta indubbiamente un passo in avanti, che credo possa definirsi un passo di qualità. Dal terremoto ad oggi si è legiferato parecchio nel Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, in misura minore al Parlamento per consentire il superamento del difficile periodo di emergenza, per dare un tetto ad ognuno, ancorchè precario e provvisorio, e per mettere in piedi le prime urgenti strutture di pubblica utilità e i primi urgenti servizi, per consentire almeno una prima ripresa di vita sociale, di vita comunitaria in quelle zone così devastate e colpite dal sisma.

Questa legge pone le premesse per la ricostruzione vera e propria non solo dell'edilizia abitativa, che è già molto, ma in genere della attività produttiva e dei servizi, ne regola i tratti principali, ne prevede le linee strutturali, intese in senso polivalente. E tutto ciò in un quadro di sviluppo generale dei vari campi e dei vari settori, e, nei vari campi e nei vari settori, di una crescita, di un potenziamento, di uno sviluppo economico e produttivo industriale e agricolo, di sviluppo e di crescita sociale — in quanto a rapporti, a strutture, a servizi — in una prospettiva di riassetto territoriale generale e particolare.

Non vi è dubbio che, diventando operante questa legge, si apre un periodo nuovo per

tutto il territorio regionale, anche per quello non direttamente colpito, non fisicamente distrutto, come lo sono stati i villaggi del Gemonese o della Resia, della Val Torre o della Val Canale, eccetera, ma che degli effetti del sisma ha risentito fortemente lo stesso in tutte le sue attività, in tutte le sue espressioni ed i suoi settori. Un periodo nuovo, poichè la ricostruzione del Friuli terremotato si deve collocare nella prospettiva della ricostruzione e della ripresa generale della regione, giacchè la ripresa delle zone colpite si allaccia a quella generale del Friuli. Il recupero e lo sviluppo delle attività economiche e sociali di quelle zone travalicano certamente il loro limite e sono quindi di importanza particolare per tutto lo sviluppo economico e sociale del Friuli nel suo insieme e potranno indubbiamente rappresentare un contributo fondamentale — assieme ai postulati contenuti nelle linee e nelle disposizioni del trattato di Osimo, cui molti dei colleghi si sono anche richiamati, che prevedono importanti iniziative economiche ed altre, anche di tipo nuovo, non tutte cioè precedentemente da noi sperimentate — per la ripresa economica generale della regione Friuli-Venezia Giulia e di tutte le sue città. Potrà essere questo certamente un contributo anche alla generale ripresa economica e sociale del paese, che di ripresa ha veramente bisogno in questi tempi così difficili.

Va inoltre rilevato che il recupero economico e sociale, che questa legge prevede, si colloca in una prospettiva di recupero e di salvaguardia (e ad essa si allaccia) non solo dei beni culturali, che io oserei chiamare statici, ma di tutto il ricchissimo, vario, originale patrimonio etnico, storico e culturale vivo delle popolazioni del territorio terremotato. Questa legge deve ritenersi indicatrice del fatto che nell'opera di ricostruzione, in una prospettiva ed in un quadro di sviluppo, come prima abbiamo detto, le comunità siano ripristinate nella loro composizione etnica, anche per consentirne un ulteriore sviluppo, poichè è inevitabile che una popolazione dispersa, appartenente ad una qualsiasi nazionalità, sia ovviamente destinata alla assimilazione e, quindi, alla sua inevitabile estinzione; mentre, se riunita, anche territo-

rialmente, una popolazione può sviluppare le sue attività usando la propria lingua e la propria cultura, sviluppando il proprio patrimonio linguistico e culturale.

Affermando questo principio nell'articolo 1 del disegno di legge, il Parlamento indubbiamente dà una dimostrazione non solo di sensibilità morale e politica, ma anche di attestazione su come si può e si deve applicare la democrazia in genere.

Certamente la legge potrebbe anche essere migliore — l'hanno rilevato i colleghi — e più precisa, più rispondente alle necessità delle popolazioni interessate. Va rilevato, però, che essa rappresenta comunque il frutto di un lavoro congiunto delle forze politiche democratiche, di una elaborazione minuziosa, che ci hanno consentito di dare, assieme, attraverso un confronto appassionato, sincero, a volte anche vivace, un indubbio contributo affinché questa legge abbia dei lati estremamente positivi, a parte le lacune.

Questo lavoro ha dimostrato anche quanto sia utile e necessario il confronto e l'incontro ed anche come siano possibili lo sforzo congiunto da una parte, e dall'altra (ed assieme) soluzioni comuni e unitarie. Ciò rappresenta il frutto di uno sforzo convergente di amministratori pubblici, di forze politiche e sociali del Friuli-Venezia Giulia.

Mi sembra che ciò rappresenti una caratteristica estremamente importante.

Sebbene ci siano determinati limiti, che del resto potranno formare oggetto di ulteriori attenzioni, di approfondimenti, di studio e di eventuali correzioni successive, noi abbiamo bisogno che questa legge cominci ad operare concretamente e pienamente quanto prima; che s'incominci quanto prima con la opera di ricostruzione; che si incominci quanto prima ad utilizzare gli stanziamenti previsti dalla legge stessa. La gente attende questa legge con giusta, comprensibile impazienza. Ma anche se lo merita: ricordiamo quanto ha dato nella sua storia, nel passato, quanto ha sofferto nei tempi duri della tirannide fascista, della Resistenza, quanto ha dato per la libertà, per la democrazia, per la nostra Repubblica, per la nostra Costituzione. Questa popolazione è stata eroica! Ricordiamoci quanto ha dato nel dopoguerra, anche quan-

do è stata colpita da scelte inique e sbagliate di carattere economico e sociale e quanto ha dovuto ancora soffrire per mancanze varie, e quanto sulla dura strada dell'emigrazione, anche per il distacco dalle famiglie. Ricordiamo quanto questa popolazione è stata eroica, ancora, nei giorni tremendi del panico, della morte, della nuova sofferenza, provocati dal terremoto.

Sì, dobbiamo iniziare presto la fase di vera ricostruzione.

Questa legge prevede che la regione e le autonomie locali siano chiamate a gestire, a dirigere l'opera della ricostruzione. Ciò è di grande importanza; rappresenta un dato caratterizzante della legge che corrisponde allo spirito della delega prevista dalla legge 382; che rientra negli sforzi comuni per attuare la Costituzione di fatto e per attuare il decentramento dei poteri statali; che consente la valorizzazione delle funzioni, delle competenze della regione e delle autonomie locali.

Sì, certamente queste istituzioni e le loro assemblee saranno le protagoniste della ricostruzione, come ha già rilevato il collega del mio Gruppo, senatore Bacicchi. Sappiamo però nel contempo che il protagonista tra i protagonisti di questa fase di ricostruzione e il suo centro motore sarà ancora una volta questa nostra popolazione con la sua operosità, con la sua moralità e la sua rettitudine e serietà, con i suoi giovani e con le sue donne, che potremo ammirare all'opera nei giorni di emergenza e che oggi certamente ritroveremo al lavoro con altrettanta alacrità.

Credo che ciò renderà tutto più facile e semplice anche all'opera dura e difficile che le regioni, i comuni e le altre autonomie locali si apprestano ad iniziare e a dirigere prossimamente. Dovremo ritrovarci a coadiuvare quest'opera tutti assieme, ancora: amministratori, forze politiche e sociali, organizzazioni sindacali e culturali. Con ciò dichiaro che il Gruppo comunista del Senato darà a questa legge voto favorevole. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari » (826) *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprendiamo, concluso l'esame del disegno di legge n. 827, secondo quanto stabilito nella seduta antimeridiana, la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonché dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Da parte della Commissione è stato presentato un emendamento che è riferito all'articolo 4 del decreto-legge da convertire.

Si dia lettura dell'emendamento.

VIGNOLO, segretario:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Al relativo onere si provvederà con il ricavo netto conseguente al ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1977 nella forma di assunzione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni di buoni poliennali del tesoro, oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore dei predetti istituti di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ».

D. 4. 2

A S S I R E L L I, *f. f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I, *f. f. relatore*. Ho già illustrato nella seduta antimeridiana i motivi che hanno ora indotto la Commissione a presentare l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento D. 4. 1. presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E. Non essendo stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 546

L U Z Z A T O C A R P I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. A nome della 6ª Commissione, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico » (546).

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Luzzato Carpi s'intende accolta.

Integrazione e variazione al calendario dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, con le deliberazioni adottate questo pomeriggio sono stati esauriti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori per la settimana corrente.

La giornata di domani potrebbe, pertanto, essere dedicata — mediante una integrazione e una variazione del calendario dei lavori in corso, da adottare ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento — alla discussione dei seguenti disegni di legge:

— Disegno di legge n. 546. — Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico;

— Disegno di legge n. 824. — Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme per interventi di mercato da parte dell'AIMA nel settore carni. (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 12 agosto 1977*).

Sui predetti disegni di legge le Commissioni competenti sono state autorizzate a riferire oralmente.

E anche possibile, a questo punto, stabilire che non abbia più luogo domani la seduta pomeridiana prevista dal calendario.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Annuncio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

RAPPOSELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della catena di violazioni dei diritti dei dipendenti, di abusi e di sperperi del pubblico danaro da tanto tempo presenti nell'amministrazione forestale dello Stato dove, pur trattandosi di un corpo civile, i cui addetti dovrebbero godere dei diritti sindacali e democratici, vige un regolamento interno di carattere militare che ne regola la disciplina attraverso il testo unico della legge di pubblica sicurezza.

In questo contesto disciplinare i rapporti interni tra le varie posizioni « gerarchiche » e il personale si esprimono attraverso soprusi e violazioni ai danni dei lavoratori dipendenti. Ne risulta un ambiente chiuso, retto da un sistema autoritario, negatore della pratica democratica fino al punto di allevare quelle forze eversive che vennero implicate direttamente nel fallito *golpe* Borghese.

In ambiente così permeato di autoritarismo e di iniqui regolamenti, molte articolazioni del Corpo forestale sono state trasformate in centri di potere personale, di malcostume amministrativo, di sperperi e di violazioni dei diritti dei lavoratori, di cui spesso si sono occupate le cronache dei giornali e la Magistratura. Come è noto, il movimento sindacale si batte da tempo per affermare i diritti e i principi di democrazia all'inter-

no del Corpo forestale, ma alle richieste dei lavoratori e dei sindacati di un trattamento umano più civile, improntato sul rispetto dei diritti democratici, quasi sempre si risponde ai dipendenti con provvedimenti disciplinari militari (prigione semplice e di rigore) e con trasferimenti punitivi.

In Abruzzo tale prassi è costante ed ha uno sviluppo impressionante. Per esempio, sono stati trasferiti lavoratori anche a posti di « ozio » per far luogo all'attuazione di favoritismi clientelari; è stato spostato un lavoratore da un posto di lavoro ed inviato ad un altro posto (inventato) dove non c'è da lavorare, collocandolo così in ozio retribuito. Al tempo stesso, il posto di lavoro così reso vacante ha trovato copertura clientelare. È questo il caso di un lavoratore del vivaio di Casoli (Chieti), al quale, peraltro, è stata fatta accomodare a proprie spese l'abitazione del vivaio stesso, sottrattagli poi con il sistema del trasferimento ed assegnata a colui che è subentrato al suo posto di lavoro.

Altri esempi: due lavoratori, uno per aver denunciato abusi e l'altro per aver testimoniato a suo favore, sono stati trasferiti in Piemonte. A Popoli (Pescara) due guardie hanno chiesto, in nome del sindacato, il rispetto dei diritti: sono stati puniti con 10 giorni di prigione di rigore e trasferiti in Toscana. Sempre nella stessa provincia, a Sant'Eufemia Maiella, una guardia è stata trasferita per aver sostenuto i diritti di una cooperativa di contadini contro abusi speculativi di un usurpatore. In precedenza, pare che la stessa guardia avrebbe relazionato che una richiesta di risarcimento di danni, avanzata da costui per presunta distruzione di bestiame da parte dei lupi, non rispondesse al vero e che, di conseguenza, lo stesso gli avrebbe detto di aver « santi in paradiso » e che, alla prima occasione, l'avrebbe fatto trasferire. A quanto sembra l'occasione è arrivata.

Sono molti i lavoratori distolti dall'attività di istituto per essere adibiti a cuochi, autisti e giardinieri in sedi periferiche dell'amministrazione forestale trasformate in luoghi per trascorrere il fine settimana e villeggiatura e per altri fatti illegali.

Infine, quando non si riesce a provocare motivi artificiali di azione repressiva nei confronti dei lavoratori presi di mira, che si battono per l'affermazione dei diritti democratici (chiedono fundamentalmente il diritto di cittadinanza del sindacato nei posti di lavoro), si puniscono con prigione perchè « hanno i capelli lunghi », oppure (motivazione ricorrente) perchè « comandato di servizio veniva richiamato per poca cura della persona ». Si tenga conto che tali lavoratori svolgono il servizio in montagna ed in campagna, luoghi, come è risaputo, accidentati, polverosi e intrisi di cespugli.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritiene opportuno accettare sollecitamente la richiesta di incontro da tempo avanzata dal sindacato e più volte sollecitata.

Per chiedere, infine, in attesa che si faccia piena luce sull'anormale e grave situazione determinata nel Corpo forestale abruzzese, che i provvedimenti di trasferimento in atto in Abruzzo (e sono tanti) siano sospesi con effetto immediato.

(2 - 00117)

TODINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che in questi giorni molto scalpore ha suscitato, negli ambienti politici e finanziari, la notizia della concessione di un credito di 247 miliardi di lire, da parte dell'« Italcasse », ai fratelli Gaetano, Francesco e Camillo Caltagirone;

che varie interrogazioni sono state presentate in proposito;

che i fratelli Caltagirone hanno preso l'iniziativa di sollecitare, presso la Procura della Repubblica di Roma, un'indagine tendente ad accertare la regolarità dell'operazione;

che tale indagine è stata affidata al sostituto procuratore dottor Luigi Jerace, l'interpellante chiede di conoscere:

se il Ministero è al corrente di tutte le operazioni di credito effettuate negli ultimi 7 anni, per importi da un miliardo ed oltre, dall'« Italcasse », e patrocinate, come sembra, dal condirettore di tale istituto, avvocato Tommaso Addario;

se ne conosce le relative necessarie garanzie, dato che, in vari ambienti finanziari e politici, si afferma che molte di tali operazioni di credito sarebbero state effettuate con scarse, se non addirittura con inconsistenti garanzie;

se il cosiddetto « terremoto Italcasse » non abbia come causa manovre di gruppi imprenditoriali interessati ad eliminare, con ogni mezzo, la concorrenza dei fratelli Caltagirone;

l'elenco dei beneficiari di crediti per importi da un miliardo ed oltre, effettuati dall'« Italcasse » dal 1970 in poi, con la specifica indicazione delle relative garanzie fornite dai predetti beneficiari.

(2 - 00118)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

PITTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che i rischi derivanti dalla esposizione acuta a molecole farmaco-tossicologiche e quelli relativi agli effetti lesivi di farmaci adoperati cronicamente, sono diventati rilevanti;

che le tossicosi da stupefacenti, nonostante la disciplina della legge n. 685, sono in aumento ed interessano strati sempre più vasti di popolazione,

si chiede di conoscere quali azioni concrete il Ministro intende svolgere per limitare i danni indotti alla salute dalle sostanze psicoattive e se, in particolare, si intendono creare servizi ospedalieri regionali di tossicologia, capaci di rendere uniformi, oltrechè migliore, l'assistenza e la terapia in questo settore speciale della patologia.

(3 - 00605)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MAFAI DE PASQUALE Simona, MERZARIO, SQUARCIALUPI Vera Liliana. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del decesso avvenuto, il 15 luglio 1977, nel Policlinico di Messina, della piccola Giacobbe Carmela, di anni 2, per sospetta poliomielite (è risultato, infatti, che non era mai stata vaccinata);

2) come sia stato possibile che la piccola, povera spettatrice di una terrificante tragedia familiare e sociale (in aprile la madre è stata uccisa ed il padre incarcerato per sospetto uxoricidio) sia stata lasciata con il fratello, anch'egli minore, presso alcuni parenti, senza alcun affidamento ufficiale e senza che si sia provveduto ad operare un controllo sanitario, nè a verificare le avvenute o non avvenute vaccinazioni;

3) come mai, in un periodo in cui tanto si parla, anche a sproposito, di diritto alla vita e di individualità del minore, che dovrebbe essere difeso dalla società attraverso un giudice (anche quando non è ancora nato) i due Giacobbe non si trovassero sotto la tutela del Tribunale dei minorenni.

(4 - 01202)

BEVILACQUA, PECORARO, AVELLONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Dopo avere assistito alla trasmissione televisiva « Palermo all'ombra del Gattopardo » inclusa nel « Dossier TG 2 » in data 17 luglio 1977 alle ore 21,55, per sapere se la RAI-TV intende estendere ad altre città tale superficiale inchiesta e tali superficiali servizi, dopo il pessimo risultato della predetta trasmissione, sul piano del gusto e della efficienza di un autentico servizio di cronaca e di informazione.

L'inchiesta infatti appariva estremamente squilibrata. Alla doverosa denuncia di situazioni, tipiche di una realtà drammatica meridionale, non si accompagnava la ricerca degli elementi di civiltà, di maturazione po-

litica e di impegno culturale, facendo del colore gratuito, nettamente fuori posto, venendo fuori l'immagine, non vera, di una città di stampo nordafricano, talmente marcia da sconsigliare qualsiasi intervento, con grave danno e pregiudizio per il suo rilancio turistico e per la sua ripresa economica.

Tale è stata anche la valutazione espressa dalla stampa locale.

(4 - 01203)

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, secondo i dati pubblicati recentemente dal CENSIS, le attività di sperimentazione risultano avere una importanza relativamente modesta nel complesso dell'organizzazione scolastica italiana essendo ad esse interessato il 3 per cento delle scuole elementari, il 4,2 per cento di quelle medie ed il solo 1,4 per cento delle scuole secondarie superiori,

l'interrogante chiede di conoscere, sulla base di tali dati e dei tassi d'incremento minimi che essi registrano di anno in anno, se si possano considerare accettabili i risultati ottenuti anche in considerazione del rilevante impegno finanziario che essi hanno richiesto.

(4 - 01204)

BALBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno procedere all'abrogazione della circolare ministeriale n. 1536 del 4 marzo 1977, almeno per la parte relativa al divieto di cumulo di incarichi per gli assistenti ordinari in congedo senza assegni, tenuto conto che gli assistenti in questione, finchè privi di retribuzione a causa del congedo, non possono essere considerati a carico del bilancio dello Stato.

(4 - 01205)

RIZZO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i motivi per i quali non funziona la rete irrigua — costruita e ultimata da diversi anni — che si diparte dalla diga Nicoletti sul torrente Bozzetta in agro di Leonforte (Enna) e destinata non solo alla irriga-

zione di 2.000 ettari circa di terreni nella valle del Dittaino, ma altresì a fornire l'acqua necessaria all'insediamento industriale del Dittaino.

(4 - 01206)

RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno invitare i capi degli uffici giudiziari assegnatari di autovettura di servizio senza autista ad astenersi dal richiedere ai sindaci il distacco di personale comunale da adibire alle mansioni di autista in violazione di precise disposizioni di legge e di altrettanto inequivoche norme del codice penale, nel contempo disponendo per la immediata cessazione delle eventuali già disposte applicazioni.

(4 - 001207)

GALANTE GARRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia vero che, per il corrente anno 1977, è stata negata la consueta sovvenzione alla Società italiana di musicologia, e che questa grave decisione, tale da minacciare e mettere in forse la stessa vita dell'unica associazione per gli studi musicologici esistente in Italia, sia dovuta alla massiccia destinazione di fondi ad altra iniziativa, non del tutto rientrante nei compiti dell'ispettorato per l'istruzione artistica.

L'interrogante fa presente che la Società italiana di musicologia svolge una meritoria attività nell'ambito della ricerca scientifica (con la pubblicazione di una rivista altamente specializzata e di una collana di documenti musicali), attività che rientra nei compiti istituzionali del Ministero siccome diretta al miglioramento qualitativo della cultura musicale presso gli insegnanti e gli studenti. A tal fine la Società si è impegnata nella pubblicazione di una storia della musica con chiari intenti didattici, rivolta alle scuole medie superiori (sotto questo profilo precorrendo la riforma), alle università e ai conservatori. La Società organizza, inoltre, corsi musicologici in collaborazione con la Società italiana del flauto dolce a Urbino e con l'istituto « Stanislao Cordero » a Parnapato. Nello scorso mese di aprile 1977 essa

ha organizzato un apprezzatissimo convegno a Pisa, con l'intervento di docenti universitari e dei conservatori, impegnati in un ampio dibattito sull'insegnamento della storia della musica.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di considerare attentamente la possibilità di una revoca della grave decisione che ha privato la Società italiana di musicologia di un modestissimo sussidio, ed esprime, anzi, l'auspicio di una più stretta collaborazione per il futuro, diretta ad utilizzare, per il miglioramento della cultura musicale in Italia, il patrimonio di competenze e di lavoro costituito dall'ampio gruppo di musicologi raccolti intorno alla loro associazione.

(4 - 01208)

LEPRE, DE MATTEIS, CARNESELLA, DALLE MURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

1) quali siano le ragioni per cui, a distanza di oltre otto mesi dalla cessazione dal servizio dell'avvocato generale dello Stato, dottor Giovanni Zappalà, il Presidente del Consiglio non abbia ancora provveduto a formulare la proposta, di sua competenza, per la nomina del nuovo avvocato generale dello Stato, impedendo così al Consiglio dei ministri di deliberare a riguardo;

2) se non ritenga che il funzionamento dell'Avvocatura dello Stato, quale risulta attualmente assicurato dalla sua gestione interinale, non possa essere compromesso dal perdurare di tale situazione transitoria, che finirebbe per determinare uno stato di incertezza nella conduzione dell'Istituto e per riguardarne pregiudizievolemente il problema del rinnovamento che soltanto dopo l'integrazione del suo organo direttivo può essere affrontato e risolto;

3) se sia al corrente del fatto che l'inesplicabile ritardo nella nomina dell'avvocato generale abbia determinato un vivo senso di preoccupazione tra gli avvocati dello Stato — esplicitato anche attraverso atti ufficiali degli organi dirigenti e delle associazioni rappresentative della categoria — diffondendo, da un lato il timore che la designazione del nuovo avvocato generale possa essere influenzata da spinte o da intese

di carattere clientelare piuttosto che da una obiettiva valutazione dell'esperienza e della capacità direttiva del designando e, dall'altro, il convincimento della indifferenza del Governo ai problemi reali dell'Istituto.

(4 - 01209)

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 22 luglio 1977**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 22 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. SARTI e SEGNANA. — Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della

legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico (546) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290, recante norme procedurali per interventi di mercato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nel settore delle carni (824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 21,15).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari